

312.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Missione	18469	NATTA 18492
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	18494	PAPA 18475, 18476, 18478, 18483 18487, 18488, 18490, 18506
Disegni di legge:		PAZZAGLIA 18489, 18492, 18497, 18500
(Approvazione in Commissione)	18495	PERANTUONO 18482
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	18494	REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 18473, 18474, 18475, 18477 18486, 18487, 18488, 18490, 18497, 18498 18499, 18500, 18502, 18503, 18504, 18505
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		RICCIO STEFANO 18472, 18473, 18474
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (<i>approvato dal Senato</i>) (2624)	18469	SPAGNOLI 18487
PRESIDENTE 18469, 18477, 18485 18489, 18490, 18492, 18506		STEFANELLI 18476, 18480
CAVALIERE 18488, 18498		TASSI 18469
COCCIA 18484, 18504		Proposte di legge:
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 18482, 18483		(Annunzio) 18469
DI NARDO 18471, 18481 18489, 18501, 18502		(Approvazione in Commissione) 18495
FELISETTI, <i>Relatore</i> 18473, 18474, 18475 18476, 18482, 18483, 18485, 18487, 18488 18496, 18498, 18500, 18504, 18505, 18506		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 18494
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA 18504		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):
MANCO 18472, 18473, 18483, 18490 18496, 18498, 18500, 18502, 18503, 18506		PRESIDENTE 18507
		BORRAMEO D'ADDA 18507
		Presentazione di relazione (Proroga del termine) 18469
		Sostituzione di un commissario 18469
		Votazioni segrete mediante procedimento elettronico 18477, 18478, 18490, 18492
		Ordine del giorno della seduta di domani 18507

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Andreotti è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VINEIS e FERRI MARIO: « Estensione di alcune norme sulle controversie individuali di lavoro alle controversie di competenza delle sezioni specializzate agrarie e aumento del termine di sospensione delle sentenze in materia agraria » (3316);

ALPINO ed altri: « Riforma e decentramento del sistema elettrico italiano e partecipazione del risparmio privato al capitale medesimo e alla gestione delle relative imprese » (3317);

IOZZELLI: « Contributo al comune di Roma per espropriazione e gestione del comprensorio dell'Appia antica per la sua destinazione a parco pubblico » (3318).

Saranno stampate e distribuite.

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta delle elezioni il deputato Bogi, in sostituzione del deputato Battaglia, chiamato a far parte del Governo.

**Proroga del termine
per la presentazione di una relazione.**

PRESIDENTE. Comunico che la VIII Commissione permanente (Istruzione), investita dell'esame in sede referente della seguente proposta di legge:

SALVATORI ed altri: « Istituzione dell'università di Foggia, terzo centro universitario pugliese » (1469);

ha chiesto, in base al quarto comma dell'articolo 81 del regolamento, un termine ulteriore per la presentazione della relazione sulla proposta di legge.

Propongo che l'Assemblea fissi alla Commissione un termine ulteriore di quattro mesi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (approvato dal Senato) (2624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri sono stati approvati i primi 16 articoli del disegno di legge.

Prima di passare ai rimanenti articoli, avverto fin d'ora che sull'emendamento Papa 21. 1 è stata chiesta dal gruppo liberale la votazione a scrutinio segreto. Poiché tale votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Si dia lettura dell'articolo 17.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Il magistrato di sorveglianza può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli condannati o internati sia sottoposta a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

Per gli imputati i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, e del giudice di sorveglianza, dopo la pronuncia stessa. L'autorità giudiziaria può anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 17 l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 17 del disegno di legge che fissa i nuovi criteri ai quali devono essere improntati i rapporti che i detenuti e gli internati possono tenere con il mondo esterno, comporta diverse modifiche rispetto all'attuale normativa.

Indubbiamente la situazione attuale presentava necessità di modifiche e di miglioramenti. È certo che il diritto della difesa è fondamentale, in ogni stato e grado del procedimento: la difesa per altro non va intesa soltanto come difesa giudiziale, ma anche e soprattutto come controllo e verifica,

di momento in momento, di giorno in giorno, dei diritti del cittadino, sia pure detenuto o internato.

È in questa luce, cioè in base alle norme costituzionali che regolano questi principi, che deve essere intesa tutta la riforma. Ecco perché, se siamo senz'altro d'accordo sulla opportunità di estendere e facilitare i rapporti di colloquio e di corrispondenza nei confronti del mondo esterno, riteniamo che tali rapporti dovrebbero essere particolarmente facilitati nei confronti del difensore.

Chi si trova in una situazione difficile può molto spesso, dal colloquio che ha con gli altri detenuti e internati, ricavare idee sbagliate circa i propri diritti. Pertanto la facilitazione del colloquio con il difensore, la possibilità che questo colloquio sia quasi un momento di liberazione del condannato e dell'internato, al di fuori delle normali regole di controllo, ritengo sia da considerare senz'altro una scelta valida.

Il testo del disegno di legge approvato dal Senato, in questo senso, era ben più preciso: aveva mantenuto e introdotto nella riforma proprio il principio secondo il quale il difensore poteva conferire con il detenuto senza sottostare ad alcuna forma di controllo. Questo non vuol dire, sia ben chiaro, che da parte nostra si ritenga opportuno appoggiare una certa forma di lassismo: non si può parlare di lassismo quando si consente a chicchessia di tutelare i propri diritti, specie in un ordinamento di tipo democratico, in un ordinamento che considera appunto la difesa del cittadino come uno dei cardini per la realizzazione di questa democrazia.

Per garantire quindi la sicurezza nelle carceri — dal momento che non è detto che proprio qualche avvocato non intenda in qualche modo eludere le norme in materia — dovrebbero bastare, anzi devono bastare, i controlli preventivi, quelli cioè che devono essere effettuati quando ci si introduce nell'istituto di prevenzione o di pena. Una volta, tuttavia, che il difensore e il detenuto o l'internato siano a colloquio, sarebbe giusto, a mio avviso, che tale colloquio avvenisse liberamente. È per questo motivo che ci rammarichiamo che la Commissione giustizia della Camera abbia soppresso il terzo comma dell'articolo 17 del testo approvato dal Senato. Noi infatti riteniamo — e lo dirà meglio l'onorevole Manco allorquando svolgerà il suo emendamento 17. 3 — che questa norma debba essere reintrodotta, anche perché nell'economia generale dell'articolo 17 è importante

che un particolare favore venga accordato non solo ai colloqui con i familiari, in ottemperanza al principio che deriva dall'articolo 29 della Costituzione (che tutela la famiglia fondata sul matrimonio, e quindi quel nucleo, quella cellula che è il cardine della nostra società), ma anche a quei colloqui nei quali comunque sia impegnata e si estrinsechi la parte intelligente e razionale dell'uomo. Ecco i motivi per i quali nutriamo gravi perplessità sul complesso dell'articolo 17 nel testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ambito della riforma del diritto penitenziario, sarebbe molto opportuno che noi tenessimo sempre presenti quelli che sono i diritti inalienabili del cittadino e, soprattutto, l'importanza dei rapporti tra i detenuti e gli operatori del diritto. Per la verità, da un po' di tempo, anche in questa Camera, si sentono pesanti attacchi alle libere professioni e, in particolare, alla professione legale; professione che ha sempre contribuito allo sviluppo della vita della giustizia e che proprio oggi soffre a causa della sua disfunzione. Tale professione, esercitata da cittadini molto spesso benemeriti, è stata sovente disastrosa e danneggiata da interventi incontrollati operati nel nostro organico ordinamento civile e giuridico. Quindi, signor Presidente, ridare fiducia agli operatori del diritto, agli avvocati — che tanto possono contribuire per la rieducazione e il reinserimento nella vita sociale degli internati e dei detenuti, dirimendo, nel contempo, fin dall'inizio, le controversie che spesso sorgono sotto forma di incidenti di esecuzione (e che molto spesso sono frutto della fantasia di altri detenuti) — è, a mio avviso, una necessità assolutamente inconculcabile. Raccomando pertanto che venga modificato nel senso da me illustrato l'articolo 17 del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 17 l'onorevole di Nardo. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il comma soppresso dalla Commissione giustizia è, a mio avviso, un comma necessario. Vorrei, a questo proposito, ricordare ai colleghi quanto si disse in sede di esame della riforma tributaria. Si parlò allora delle libere professioni con molta lode e con poco costrutto, e si finì con il violare il principio del segreto professionale, concedendo al professionista, bersagliato da una

determinata imputazione tributaria, di potersene sgravare attraverso la rivelazione di un determinato segreto professionale; in sostanza, il professionista venne mortificato. In quest'aula, però, sentii esprimere, per ogni dove, accenni non certo al vecchio concetto delle professioni liberali, ma a quello della tutela del professionista, quale collaboratore della giustizia, quale collaboratore dei fini sanitari dello Stato, quale collaboratore dei fatti edili della *res publica*. Comunque è certo che il professionista fu esaltato a parole, e mortificato nei fatti.

Onorevoli colleghi, tengo oggi a rilevare che due sono i soggetti menzionati nella norma in esame, anche se questa ha una portata generale: i detenuti e gli avvocati. L'aver voluto limitare la libera facoltà dell'uno di esprimere all'altro i termini della propria situazione potrebbe avere il significato di una scarsa fiducia nei confronti dell'uno e dell'altro. L'intero testo in esame ha una impostazione permissiva, e vuole considerare, in ogni caso, il detenuto come persona dotata di diritti, forse più che di doveri. Non so se la soppressione di questo comma, approvato dal Senato, debba significare sfiducia nei confronti degli avvocati: voi dite che nella norma codificata è e resta il principio del segreto professionale (l'avvocato, cioè, acquisita una notizia, ha il dovere di serbarla). Bisogna però, ovviamente, presupporre che egli sia potuto venire a conoscenza di tale notizia, altrimenti la regola non ha fondamento. Quando, viceversa, si impedisce l'acquisizione del segreto in quanto tale, a che scopo mantenere nella norma l'obbligo del segreto? Ritengo che questa norma, più che essere utile a fini di giustizia, mortifichi la condizione dell'avvocato. Infatti, il processo civile e penale si forma tra le due significazioni del magistrato e dell'avvocato: l'una e l'altra sono funzionalmente collegate per la realizzazione di quella sintesi che è il giusto giudizio. Mi permetto pertanto di raccomandare all'approvazione dei colleghi l'emendamento presentato dal gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

I colloqui con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia. Non è consentito l'uso di mezzi divisorii.

17. 1.

Riccio Stefano.

Sopprimere il penultimo comma.

17. 2.

Riccio Stefano.

L'onorevole Stefano Riccio ha facoltà di svolgerli.

RICCIO STEFANO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

I colloqui con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia. Non è consentito l'uso di mezzi difensori.

17. 3. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Signor Presidente, nella seduta di ieri non ho svolto alcun emendamento perché ritenevo che si risolvessero *de plano* certe questioni che non mi sembravano di eccezionale importanza. Mi pare che quella cui si riferisce questo emendamento sia invece una questione di notevole rilievo. Mi meraviglio che da parte dei membri della Commissione, dell'onorevole ministro e del sottosegretario, nonché da parte di tutti noi che abbiamo partecipato alla redazione di questo testo, non ci si renda conto di una esigenza che pure si riferisce alla salvaguardia dei diritti della difesa.

Signor Presidente, in quest'articolo 17 può sembrare che appaiano alcuni elementi di novità, mentre invece non ne appare alcuno: è bene che l'onorevole relatore Felisetti abbia presente questo fatto (come certamente lo ha presente). Nel primo comma di questo articolo, è concessa ai detenuti la possibilità di corrispondere con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. È chiaro che non può avvenire il contrario: da che mondo è mondo, i detenuti che debbono esercitare un diritto, hanno la possibilità di conferire. Nessuno, in proposito, può sollevare obiezioni sull'ingresso di un notaio in un carcere. Questo esiste anche nella legislazione vigente; non è un fatto nuovo, così come è fuori di dubbio che i colloqui si deb-

bano svolgere in appositi locali, anche se controllati dal personale di custodia (e pure qui non c'è novità). L'unica novità seria, signor Presidente, era quella che si riferiva ai colloqui con i difensori che dovevano avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia: « non è consentito l'uso di mezzi divisorii ». Voglio ricordare agli onorevoli colleghi, soprattutto ai colleghi di parte comunista e di parte socialista, quale sia stata la battaglia in ordine alla riforma del nostro codice di procedura penale per quanto concerne i diritti della difesa. Da alcune autorevoli parti, signor Presidente, è stato sostenuto, in un certo senso anche giustamente, che il difensore avrebbe dovuto incontrarsi con l'imputato addirittura prima dello stesso giudice: si tratta di tesi sostenute autorevolmente e fondatamente. Ora il fatto che il difensore potesse conferire con l'imputato addirittura prima dell'interrogatorio da parte del giudice, voleva dire che si stabiliva un rapporto diretto — come è giusto che sia — tra difesa ed imputato, un rapporto libero, immune da qualsiasi controllo, sia pure dello stesso magistrato. Io non sono un sostenitore delle impostazioni dell'altro ramo del Parlamento, signor Presidente, ed anzi in relazione a certe decisioni del Senato lo divengo ancor meno, ma debbo riconoscere che in questa occasione il Senato aveva avvertito una esigenza che la Camera ha disatteso.

Noi concediamo particolare favore ai familiari, e facciamo bene, perché i familiari dovranno beneficiare di un maggior numero di colloqui: invece di uno, due, dieci o quelli che sono; dobbiamo consentire ai detenuti la corrispondenza telefonica, sia pure con le modalità e con l'autorizzazione del magistrato (siamo sempre su un piano restrittivo perché il magistrato deve fare tutto) ed anche qui non c'è alcuna novità. L'unica novità seria — noi non abbiamo chiesto la votazione qualificata su questo argomento, votazione che avrebbe forse portato a decisioni diverse, perché il nostro è un appello che facciamo alla sensibilità di quanti sostengono il diritto della difesa, oggi non ben tutelato in certe situazioni — l'unica novità seria, dicevo, era quella che il difensore potesse finalmente parlare con il detenuto in assenza di controlli da parte del personale di custodia. Cosa si può pensare? Che il difensore diventi un correo? Di cosa si ha paura, signor ministro? Perché si pone un agente di custodia vicino al difensore? Che il difensore passi qualche oggetto, qualche arma al detenuto? Siamo a

questo punto? Siamo cioè alla più profonda diffidenza, non tanto nel difensore, quanto nell'esercizio umano, concettuale e intellettuale del diritto di difesa? È questa una legge seria, dal punto di vista della permissività che si vuole applicata, della novità che si vuole applicata? Attenderò dalle repliche un soddisfacimento a questa richiesta di attesa.

Per queste ragioni penso che i colleghi vorranno attentamente riflettere su questo argomento e ad essi chiedo l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

FELISETTI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione è del parere che si debba mantenere il testo dell'articolo così come è formulato e di conseguenza è contraria agli emendamenti presentati. Ella, signor Presidente, mi scuserà se debbo spendere almeno due parole a questo riguardo, anche perché sono anch'io avvocato e quindi potrei essere sensibile ad una osservazione formulata sostanzialmente con riferimento al prestigio della categoria. A mio parere, una volta entrati in aula dovremmo tutti spogliarci di ogni e qualsiasi impostazione...

MANCO. Qui non è in giuoco la categoria degli avvocati, ma l'esercizio della difesa. Nessuno parla della categoria degli avvocati.

FELISETTI, Relatore. La Commissione ha ritenuto di modificare il testo originariamente proposto, disciplinando in modo unico il colloquio, talché il medesimo sia reso uniforme per tutti i visitatori che hanno diritto al colloquio, siano essi i familiari o i difensori.

Debbo sottolineare almeno un momento alcuni passaggi, e sono questi: si evoca qui la ipotesi di un agente di custodia a fianco dell'avvocato mentre questi parla con il detenuto. Debbo respingere un'ipotesi di questo genere perché non si verifica. Il testo dell'articolo prevede un controllo a vista, e non già un controllo uditivo. Una volta che il rapporto tra detenuto e difensore si risolve attraverso lo scambio di opinioni, di notizie, di pareri, di comunicazioni, per il quale scambio il controllo udi-

tivo è escluso totalmente, credo si possa affermare che in ogni caso è garantita la funzione della difesa, al di là di quella che può essere la posizione del singolo difensore. Ecco perché la Commissione è contraria agli emendamenti, che sostanzialmente tendono a ripristinare una condizione che la Commissione ha respinto.

Debbo, a questo punto, fare, a nome della Commissione, una precisa dichiarazione sull'espressione « non è consentito l'uso dei mezzi divisorii » che, in conseguenza della soppressione del terzo comma dell'articolo cui facciamo riferimento, verrebbe anch'essa ad essere soppressa. Poiché era stata a suo tempo prevista l'abolizione dei mezzi divisorii, la soppressione della norma che contiene l'inciso in questione porterebbe logicamente a concludere che si intendono ripristinare i mezzi divisorii. Ebbene, come ho già detto, a nome della Commissione dichiaro che così non è, ma che ci si riporta in materia a quello che sarà il regolamento per la disciplina della ipotesi in questione.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Mi associo in tutto al parere espresso dal relatore ed in modo esplicito all'ultima dichiarazione che egli ha fatto, che ritengo potrà servire ad interpretare le ragioni del nostro parere negativo sugli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Stefano Riccio, mantiene i suoi emendamenti 17. 1 e 17. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO STEFANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 17. 3, identico all'emendamento Riccio Stefano 17. 1?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Riccio Stefano 17. 1 e Manco 17. 3.

(Sono respinti).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riccio Stefano 17. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Presso gli istituti penitenziari possono essere istituiti dalle università statali corsi universitari per giurisprudenza, lettere, filosofia, economia e matematica.

18. 1.

Riccio Stefano.

L'onorevole Stefano Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO STEFANO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

FELISETTI, *Relatore*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Stefano Riccio, mantiene il suo emendamento 18. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RICCIO STEFANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.

Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri e attitudini nonché delle precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vi-

genti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: in ogni modo, con le seguenti: nei modi possibili.

19. 1. Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.

L'onorevole Papa ha facoltà di svolgerlo.

PAPA. Quella che proponiamo, signor Presidente, è soltanto una modifica di stile mediante la quale si intende ulteriormente precisare la possibilità della organizzazione del lavoro nell'ambito degli istituti penitenziari; ritengo infatti più adeguate, anche da un punto di vista lessicale, le parole contenute nell'emendamento che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

FELISETTI, Relatore. Ritengo non sia solo una modifica di stile, ma una modifica anche di contenuto. Pertanto, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Papa, mantiene il suo emendamento 19. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PAPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« L'amministrazione penitenziaria prende tutte le iniziative per assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro meglio rispondente

alle condizioni ambientali e dei soggetti, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'esterno, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori in relazione alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La medesima commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti ».

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole « in relazione », aggiungere le seguenti: « alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato ».

21. 3.

Commissione.

L'onorevole relatore desidera illustrarlo ?

FELISETTI, *Relatore*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali.

21. 1. **Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.**

L'onorevole Papa ha facoltà di svolgerlo.

PAPA. Con questo emendamento si chiede la soppressione della parte dell'articolo 21 nella quale si prevede che le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori, in relazione alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto, siano stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali. La nostra preoccupazione è che questo richiamo, aggiunto all'emendamento della Commissione (che fa riferimento alla quantità e qualità del lavoro prestato), alteri completamente la natura della prestazione del lavoro nelle carceri, rendendo possibile una serie di litigi e una valanga di giudizi da parte dei detenuti che, uscendo dal carcere, hanno la possibilità e il diritto di richiamarsi a quella che è stata la valutazione del loro lavoro nell'ambito dell'istituto carcerario. Credo che, in tal modo, si dia la possibilità di instaurare numerosi giudizi nei confronti dell'amministrazione, il che porterà a preoccupanti conseguenze. Ecco perché mi permetto di chiedere alla Camera l'approvazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali, *con le seguenti:* secondo le tariffe sindacali e le altre indennità contrattuali, in quanto, queste ultime, compatibili.

21. 2. **Stefanelli, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuo, Riela, Spagnoli, Traina, Vetrano.**

L'onorevole Stefanelli ha facoltà di svolgerlo.

STEFANELLI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 21 ?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti Papa 21. 1 e Stefanelli 21. 2. L'emendamento Papa 21. 1 — che tende alla soppressione di qualsiasi collegamento della misura della mercede con le tariffe sindacali — creerebbe una situazione suscettibile di determinare abusi, da cui potrebbe davvero nascere quella serie di controverse alle quali alludeva l'onorevole Papa.

In effetti, la Commissione si è fatta carico di una grossa questione, ossia quella del trattamento economico del lavoro che il carcerato svolge all'interno dell'istituto di pena. Le tesi prospettate erano due: la prima, di non quantificare affatto questa mercede; la seconda — contenuta nell'emendamento Stefanelli 21. 2 — di rapportare la mercede puramente e semplicemente alle tariffe sindacali vigenti per il lavoratore libero. La Commissione ha osservato che affermare che la misura della remunerazione è stabilita « in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali », effettivamente equivale a stabilire un limite sotto il quale non si può scendere, ma non esclude che, laddove sia possibile, la remunerazione sia pari all'intero importo delle tariffe sindacali.

Per altro, non si è potuto affermare che la retribuzione dovesse essere pari a quella corrisposta al lavoratore esterno sulla base delle tariffe sindacali, dal momento che il lavoro all'interno del carcere avviene attraverso un rapporto mediato: non vi è infatti rapporto diretto fra carcerato-lavoratore e datore di lavoro, ma il rapporto di lavoro passa attraverso la pubblica amministrazione, ossia, nel caso specifico, l'istituto di pena.

In secondo luogo, è evidente che non si possono, ad esempio, ipotizzare, per tale tipo di lavoro, termini di consegna; non si può pensare ad orari fissi; non si può pensare a condizioni normali di svolgimento del lavoro, assimilabili a quelle proprie del lavoratore subordinato, per il quale vige la normativa prevista dal contratto di lavoro, di cui la remunerazione è una parte.

In base a tutte queste considerazioni, esprimo parere contrario ad entrambi gli emendamenti di opposto segno; non perché ritenga che la giusta soluzione si trovi a metà strada, ma perché la Commissione ritiene che la soluzione da essa proposta attraverso l'emendamento 21. 3 rappresenti una posizione di giusto equilibrio che tutela i diritti del lavoratore carcerato nei limiti in cui ciò è obiettivamente possibile e senza prevedere situazioni che non sarebbero attuabili nella realtà. Raccomando quindi alla Camera l'ap-

provazione dell'emendamento della Commissione 21. 3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione 21. 3, che del resto è stato concordato con la Commissione stessa. Desidero aggiungere (perché questo, poi, diminuisce la portata dell'emendamento, sul quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto) che, attraverso tale emendamento, abbiamo voluto evitare un'applicazione troppo estensiva del principio contenuto nell'articolo 21.

Il Governo concorda con il relatore nello esprimere parere contrario agli emendamenti Papa 21. 1 e Stefanelli 21. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 21. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Sull'emendamento Papa 21. 1, come già preannunciato in precedenza, è stata chiesta dal gruppo liberale la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Papa 21. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

La Camera non è in numero legale per deliberare.

Questo è altamente deplorabile, onorevoli colleghi! (*Commenti*). Parlo evidentemente per gli assenti, non per i presenti ai quali va invece la mia lode.

A norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento, sospendo la seduta per un'ora.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Carenini
Aldrovandi	Cariglia
Aliverti	Carrà
Allera	Carri
Aloi	Caruso
Amadeo	Casapieri Quagliotti
Andreoni	Carmen
Angelini	Cassanmagnago
Artali	Cerretti Maria Luisa
Ascari Raccagni	Cassano
Assante	Castelli
Astolfi Maruzza	Castellucci
Baccalini	Catanzariti
Balasso	Cattaneo Petrini
Baldassari	Giannina
Baldassi	Cavaliere
Baldi	Ceccherini
Ballarin	Cerri
Barbi	Cesaroni
Bardotti	Chiovini Cecilia
Bargellini	Ciacci
Bartolini	Ciaffi
Bassi	Ciampaglia
Beccaria	Cittadini
Belci	Coccia
Bellotti	Conte
Bernardi	Corghi
Bernini	Costamagna
Bertè	Cuminetti
Bianonte	Dall'Armellina
Bianchi Alfredo	Dal Maso
Bianchi Fortunato	Damico
Biasini	D'Angelo
Bini	D'Auria
Bodrato	Del Duca
Boffardi Ines	De Leonardis
Boldrini	Dell'Andro
Bollati	Del Pennino
Bologna	De Maria
Bonifazi	De Marzio
Borra	de Meo
Bortolani	de Michieli Vitturi
Bortot	De Sabbata
Botta	Di Giannantonio
Bottarelli	Di Gioia
Bottari	di Nardo
Bressani	Di Puccio
Brini	Donelli
Bucciarelli Ducci	Dulbecco
Buffone	Elkan
Busetto	Erminero
Buzzoni	Faenzi
Caiazza	Federici
Calvetti	Felisetti
Canestrari	Feroli
Capra	Ferretti

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

Ferri Mario
 Finelli
 Fioret
 Flamigni
 Foscarini
 Fracanzani
 Fracchia
 Frasca
 Fusaro
 Galli
 Garbi
 Gargani
 Gargano
 Gaspari
 Gastone
 Gerolimetto
 Giannantoni
 Giannini
 Giglia
 Giomo
 Giovanardi
 Giovannini
 Girardin
 Giudiceandrea
 Ianniello
 Iozzelli
 Iperico
 Isgrò
 Jacazzi
 Korach
 La Bella
 La Loggia
 Lamanna
 Lavagnoli
 Lindner
 Lobianco
 Lodi Adriana
 Lucifredi
 Luraschi
 Maggioni
 Magnani Noya Maria
 Malagugini
 Mammì
 Mancinelli
 Manco
 Mancuso
 Mantella
 Marocco
 Martelli
 Martini Maria Eletta
 Maschiella
 Matteini
 Mazzola
 Mendola Giuseppa
 Menichino
 Messeni Nemagna
 Meucci
 Miceli Vincenzo
 Micheli Pietro
 Mignani
 Miotti Carli Amalia
 Mirate
 Monti Maurizio
 Monti Renato
 Musotto
 Nahoum
 Negrari
 Niccolai Cesarino
 Niccoli
 Nicosia
 Noberasco
 Olivi
 Orsini
 Padula
 Pani
 Papa
 Pascariello
 Patriarca
 Pazzaglia
 Pedini
 Pellegatta Maria
 Pellicani Giovanni
 Pellizzari
 Perantuono
 Pezzati
 Picciotto
 Piccoli
 Piccone
 Pochetti
 Prandini
 Pumilia
 Raffaelli
 Raicich
 Raucci
 Rausa
 Reale Giuseppe
 Reale Oronzo
 Rende
 Revelli
 Riccio Stefano
 Riela
 Riga Grazia
 Rognoni
 Russo Carlo
 Russo Quirino
 Sabbatini
 Salvi
 Sandomenico
 Santuz
 Sanza
 Sartor
 Savoldi
 Sbriziolo De Felice
 Eirene
 Schiavon
 Scipioni

Scutari
 Sgarlata
 Skerk
 Sobrero
 Spadola
 Spagnoli
 Speranza
 Spitella
 Stefanelli
 Stella
 Storchi
 Strazzi
 Sullo
 Talassi Giorgi Renata
Tamini
 Tani
 Tantalo
 Tassi
 Tedeschi
 Terranova
 Terraroli
 Tesi
 Tessari
 Traversa
 Tripodi Girolamo
 Triva
 Trombadori
 Truzzi
 Urso Giacinto
 Vagli Rosalia
 Vania
 Vecchiarelli
 Venegoni
 Venturoli
 Vetere
 Vetrano
 Vincenzi
 Vitali
 Volpe
 Zaccagnini
 Zamberletti
 Zanibelli
 Zurlo

Sono in missione:

Anselmi Tina	Santagati
Cirillo	Vespignani
de Vidovich	Vetrone
Frau	Vicentini

La seduta, sospesa alle 16,55, è ripresa alle 17,55.

PRESIDENTE. Onorevole Papa, il suo gruppo insiste nella richiesta di votazione a scrutinio segreto?

PAPA. Sì, signor Presidente.

**Votazione segreta
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Papa 21. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	47
Voti contrari	309

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bianchi Alfredo	Cerri	Fioret
Aiardi	Bianchi Fortunato	Cesaroni	Fioriello
Aldrovandi	Biasini	Chiarante	Flamigni
Alesi	Bini	Chiovini Cecilia	Forlani
Aliverti	Bodrato	Ciacchi	Foscarini
Allera	Boffardi Ines	Ciaffi	Fracanzani
Allocca	Boldrini	Ciai Trivelli Anna	Fracchia
Aloi	Bollati	Maria	Frasca
Amadeo	Bologna	Cirillo	Frau
Andreoni	Bonalumi	Cittadini	Furia
Angelini	Bonifazi	Coccia	Fusaro
Armani	Borghi	Codacci-Pisanelli	Galli
Arnaud	Borra	Colombo Vittorino	Galluzzi
Artali	Borromeo D'Adda	Conte	Garbi
Ascari Raccagni	Bortolani	Corghi	Gargani
Assante	Bortot	Corti	Gargano
Astolfi Maruzza	Botta	Costamagna	Gaspari
Azzaro	Bottarelli	Cuminetti	Gastone
Baccalini	Bottari	D'Alema	Gerolimetto
Baghino	Bozzi	D'Alessio	Giadresco
Balasso	Brandi	Dall'Armellina	Giannantoni
Baldassari	Bressani	Dal Maso	Giannini
Baldassi	Brini	Damico	Giglia
Baldi	Bucciarelli Ducci	D'Angelo	Gioia
Ballarin	Buffone	D'Auria	Giovanardi
Bandiera	Busetto	de' Cocci	Giovannini
Barba	Buzzoni	Degan	Girardin
Barbi	Cabras	Del Duca	Giudiceandrea
Barca	Caiati	De Leonardis	Guarra
Bardelli	Caiazza	Dell'Andro	Guglielmino
Bardotti	Calvetti	Del Pennino	Ianniello
Bargellini	Canestrari	De Maria	Iotti Leonilde
Bartolini	Capra	De Marzio	Iozzelli
Baslini	Cariglia	de Meo	Iperico
Bassi	Carrà	De Sabbata	Isgrò
Bastianelli	Carri	Di Giannantonio	Jacazzi
Battaglia	Caruso	Di Gioia	Korach
Beccaria	Casapieri Quagliotti	Di Marino	La Bella
Belci	Carmen	di Nardo	Laforgia
Bellisario	Cassanmagnago	Di Puccio	La Loggia
Bellotti	Cerretti Maria Luisa	Donelli	Lamanna
Berlinguer Giovanni	Castelli	Drago	La Marca
Berloffa	Castellucci	Dulbecco	Lapenta
Bernardi	Cataldo	Elkan	La Torre
Bernini	Catanzariti	Erminero	Lattanzio
Bertè	Cavaliere	Fabbri	Lavagnoli
Biagioni	Ceccherini	Fabbri Seroni	Ligori
Biamonte	Ceravolo	Adriana	Lindner
		Faenzi	Lizzero
		Fagone	Lodi Adriana
		Federici	Lucchesi
		Felici	Lucifredi
		Felisetti	Luraschi
		Feroli	Maggioni
		Ferretti	Magnani Noya Maria
		Ferri Mario	Magri
		Fibbi Giulietta	Mammi
		Finelli	Mancinelli

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

Mancini Antonio	Pisicchio
Manco	Pistillo
Mancuso	Pochetti
Mantella	Pompei
Marocco	Prandini
Martelli	Prearo
Martini Maria Eletta	Pumilia
Marzotto Caotorta	Radi
Maschiella	Raicich
Mattarelli	Rampa
Matteini	Raucci
Mazzola	Rausa
Mendola Giuseppa	Reale Giuseppe
Menichino	Reale Oronzo
Messeni Nemagna	Reichlin
Meucci	Rende
Miceli Vincenzo	Restivo
Micheli Pietro	Revelli
Mignani	Riccio Stefano
Milani	Riela
Miotti Carli Amalia	Riga Grazia
Mirate	Rognoni
Miroglio	Russo Carlo
Misasi	Russo Quirino
Monti Maurizio	Sabbatini
Monti Renato	Salvatori
Morini	Salvi
Musotto	Sandomenico
Nahoum	Santuz
Napolitano	Sanza
Natta	Sartor
Negrari	Savoldi
Niccolai Cesarino	Sbriziolo De Felice
Niccoli	Eirene
Nicosia	Scalfaro
Noberasco	Scarlato
Nucci	Schiavon
Olivi	Scipioni
Orlando	Scotti
Orsini	Scutari
Padula	Segre
Pani	Serrentino
Papa	Sgarbi Bompani
Pascariello	Luciana
Patriarca	Sinesio
Pavone	Skerk
Pazzaglia	Sobrero
Pedini	Spagnoli
Peggio	Speranza
Pegoraro	Spitella
Pellegatta Maria	Stefanelli
Pellicani Giovanni	Stella
Pellizzari	Storchi
Perantuono	Strazzi
Pezzati	Sullo
Picciotto	Talassi Giorgi Renata
Piccoli	Tamini
Piccone	Tani

Tantalo	Valori
Tassi	Vania
Tedeschi	Vecchiarelli
Terranova	Venegoni
Terraroli	Vetere
Tesi	Vetrano
Tessari	Vincelli
Traversa	Vincenzi
Tripodi Girolamo	Vitali
Triva	Volpe
Trombadori	Zaccagnini
Truzzi	Zamberletti
Turnaturi	Zanibelli
Urso Giacinto	Zolla
Vaghi	Zoppi
Vagli Rosalia	Zurlo
Valiante	

Sono in missione:

Anselmi Tina	Vespignani
de Vidovich	Vetrone
Santagati	Vicentini

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Stefanelli, mantiene il suo emendamento 21. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

STEFANELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo modificato secondo l'emendamento precedentemente approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« La remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di proscioglimento o di assoluzione oppure alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento ».

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 23.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati e agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione ».

DI NARDO. Chiedo di parlare sull'articolo 23.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutta la riforma è diretta a rendere la vita del detenuto meno pesante possibile, a rispettare la sua persona e ad agevolarlo in modo che egli possa reinserirsi nuovamente nella vita. Il primo comma dell'articolo 23, viceversa, dice che sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate

le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento.

Si carica sul detenuto, in misura diversa da ogni altro cittadino — vedo che l'onorevole sottosegretario fa cenni d'assenso: evidentemente si è già reso conto di quello che sto per dire — la pignorabilità della remunerazione. È la pignorabilità di un *peculium*, che è però diverso dal *peculium* del soldato romano. Nell'articolo 545 del codice di procedura civile esistevano, nella formulazione originaria, delle limitazioni alla pignorabilità del salario anche per debiti verso lo Stato. Successivamente è intervenuto il decreto presidenziale 10 dicembre 1947, n. 1548, e quindi il testo unico 5 gennaio 1950, n. 180, in cui, per indirizzo e per volontà del legislatore, si è designata una tendenza a ritornare, direi, a principi romanistici (secondo tali principi, il *peculium* era impignorabile). Ora invece si vuole stabilire la pignorabilità del salario e per alimenti e per determinati debiti, dando luogo cioè ad una disciplina sempre più limitatrice dell'intangibilità del *peculium*.

Tutto il precedente indirizzo legislativo è nel senso che la pignorabilità del salario del detenuto o è da ritenersi esclusa — e a questo noi tendiamo — o è da ritenersi limitatissima, riservata ai soli debiti certi ed esigibili, maturati prima della detenzione. Altrimenti la conseguenza è di assimilare la reclusione o l'internamento al lavoro forzato, non tanto per il fatto dell'obbligo di lavorare, quanto perché il risultato del lavoro non va a vantaggio di chi lo compie.

Non discuto che la parte lesa debba essere risarcita; è pacifico che il detenuto debba lavorare e debba, con il suo lavoro, contribuire a risarcire la parte lesa. Questo è uno degli aspetti della pena. Ma il fatto che lo Stato, per le spese di giustizia, debba indiscriminatamente appropriarsi del frutto del lavoro del detenuto, frutto che potrebbe anche essere destinato alla famiglia, a qualcuno che magari muore di fame, a me sembra enorme: mi sembra contro l'indirizzo di questa riforma, con talune norme della quale non consento, ma in altre certo mi riconosco. Mi sembra che sia contrario all'indirizzo legislativo che ha assunto questo Parlamento e contrario a qualsiasi indirizzo sociale che l'umanità di oggi va giustamente perseguendo, si tratti o non si tratti di detenuti.

Richiamo all'attenzione di quest'Assemblea la gravità delle norme contenute in questo articolo, che portano a una disparità di

trattamento a danno del detenuto e a una contraddittorietà sia con il senso della riforma che con l'indirizzo stesso di questa normativa patrimoniale, pur voluta dalla maggioranza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: Sulla remunerazione spettante ai condannati e agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2.

23. 1. **Perantuono, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

L'onorevole Perantuono ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PERANTUONO. Si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

FELISETTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento, che del resto non si regge più dopo la reiezione delle precedenti proposte di modificare l'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Perantuono, mantiene il suo emendamento 23. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PERANTUONO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli 24, 25 e 26, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

ART. 24.

« Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal denaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.

Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti ».

(*È approvato*).

ART. 25.

« I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti ».

(*È approvato*).

ART. 26.

« Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 27.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: Particolare cura è dedicata, *con le seguenti:* Il direttore dell'istituto emetterà disposizioni utili.

27. 1. Papa, Ferioli, Giomo, Bozzi.

L'onorevole Papa ha facoltà di svolgerlo.

PAPA. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, Relatore. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Papa, mantiene il suo emendamento 27. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente in-

dicare del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 29.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria.

Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare ».

MANCO. Chiedo di parlare sull'articolo 29.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo la mia preoccupazione per quella che a me sembra una pericolosa e soverchia elasticità di alcune di queste disposizioni che riguardano i permessi per i detenuti.

A parte che il fatto stesso della previsione normativa dei permessi è una novità dal punto di vista giuridico, anche se la prassi da tempo conosce l'istituto, non si possono certo assimilare tutte le fattispecie previste dall'articolo 29. C'è prima di tutto il caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di

un convivente del detenuto: noi accettiamo pienamente che in tali circostanze il condannato possa avere il permesso di recarsi a far visita all'inferno. *Nulla quaestio* dunque su questa parte dell'articolo.

Ma il secondo comma si riferisce ad analoghi permessi che possono essere concessi « per gravi e accertati motivi ». Evidentemente, circa la sussistenza dei gravi e accertati motivi dovrà decidere il giudice di sorveglianza, se si tratta di un detenuto già condannato; nel caso di un detenuto imputato, si pronuncerà il giudice istruttore del processo. È necessario tuttavia che richiami l'attenzione dei colleghi e dell'onorevole relatore sul tormentato concetto (questo è uno dei nodi su cui si è soffermata in altri casi e per altre ipotesi l'attenzione del relatore e del Governo) di « grave motivo ». L'accertamento del motivo comporta un'istruttoria e il giudice, prima di dare un permesso, dovrà accertare l'esistenza della causa, perché siamo sul piano di una gravità diversa dall'imminente pericolo di vita del congiunto, del genitore, del convivente.

È facilmente intuibile quanto possa essere elastico il concetto di gravità, di cui ritengo dunque inopportuno affidare la determinazione all'assoluta discrezionalità del magistrato. Dal punto di vista teorico non credo alla discrezionalità del magistrato e nego che tale istituto abbia diritto di cittadinanza nella nostra legislazione. Mi rendo conto come non sia possibile compilare un elenco delle ipotesi di gravità; ma una precisazione sul contenuto e sul concetto di gravità avremmo dovuto farla, per non affidarci totalmente all'arbitrio del magistrato: il che costituirebbe un grave pericolo.

Ma vi è un'altra questione, più strettamente giuridica, sulla quale desidero richiamare l'attenzione dei colleghi particolarmente esperti in materia penale. L'articolo 29 prevede, infatti, che il detenuto il quale non rientri in istituto allo scadere del permesso è punibile, nel caso la sua assenza si protragga oltre le dodici ore, a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale: l'articolo cioè, che prevede e punisce il delitto di evasione. Orbene, mi rifiuto di pensare che i colleghi vogliano giuridicamente comparare ad un evaso il detenuto in permesso che non rientri entro i termini previsti dal regolamento. Chi infatti, con autorizzazione esplicita e precisa, si allontana da uno stato detentivo, materiale e giuridico, ne è fuori ad ogni effetto e non può essere punito a norma di un articolo del codice pe-

nale relativo ad una diversa fattispecie, e cioè applicantesi per l'appunto a comportamenti posti in essere da chi versi in stato di detenzione. È facile profetizzare che su tale problema emergeranno contrasti di carattere giuridico (e non voglio dire costituzionale).

Pregherei perciò i colleghi di considerare l'opportunità di introdurre una sanzione penale diversa da quella prevista dalla norma in esame, perché non è assolutamente possibile comparare colui che viola tale norma a colui che l'articolo 385 del codice penale (che non è stato mutato né dalla Commissione né dall'Assemblea) considera evaso.

Non si tratta quindi di agire con lassismo o permissivismo: si tratta soltanto di non fare confusioni sul piano giuridico procedendo ad accostamenti fuori luogo e contro la legge.

COCCIA. Chiedo di parlare sull'articolo 29.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista intende chiedere la votazione per parti separate dell'articolo 29. E per imprimere celerità ai nostri lavori darò brevemente ragione di tale richiesta. Ritengo che l'articolo 29, ai fini dell'introduzione di nuove regole di trattamento e ai fini di una modificazione in senso democratico e di un adeguamento costituzionale della nostra vita penitenziaria, costituisca una notevole vittoria ottenuta nell'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, in seno alla Commissione giustizia di questa Camera, è stato soppresso il terzo comma, in ordine al quale si era riscontrata, sì, unanimemente l'opportunità di circoscrivere con particolari cautele — ai fini della difesa della sicurezza sociale e dell'ordine pubblico — i permessi relativi al mantenimento delle relazioni umane del detenuto e diretti al soddisfacimento delle esigenze che attengono alla sua sfera sentimentale e sessuale (bandendo ogni infingimento), ma non già si era deciso di rinunciare ad affrontare il problema.

Vorrei dunque ricordare ai colleghi che, se tale soppressione fu adottata all'unanimità, tutti i gruppi però, e il relatore che introdusse il dibattito e l'allora ministro della giustizia Zagari, furono concordi sull'esigenza di tutelare in altra idonea maniera questo aspetto della personalità del

detenuto. Si fece appello a tutte le forze politiche rappresentate in questo Parlamento al fine di escogitare una soluzione che corrispondesse non solo al principio della parità di trattamento fra detenuti, ma anche a quello della cautela e delle misure necessarie a tutelare l'ordine pubblico.

Questo appello è stato ribadito dal relatore all'inizio del dibattito in Assemblea, e recepito dal ministro di allora. Sappiamo che le dichiarazioni del suo predecessore non impegnano politicamente l'onorevole Reale. Tuttavia, il relatore è il medesimo, come medesima è la maggioranza che sostiene il provvedimento. Ritenevamo che si potesse dar prova di buona volontà nell'individuare un punto d'accordo rispondente alle diverse esigenze che si prospettavano, pervenendo ad una congrua modificazione, ma non mutilazione, del testo licenziato dal Senato. Questa prova di buona volontà non è stata fornita.

Riteniamo di sottolineare le nostre riserve per il venir meno di questo impegno politico, che pure si era delineato nel corso del dibattito, astenendoci dalla votazione sul punto concernente la soppressione da questo articolo 29 del terzo comma del testo del Senato.

Per questo chiediamo la votazione per parti separate nel senso di fare oggetto appunto di un voto a sé la parte relativa alla suddetta soppressione.

PRESIDENTE. Onorevole Coccia, non possiamo votare separatamente ciò che non esiste: il terzo comma del testo del Senato non è più compreso nel testo della Commissione. Pertanto, in mancanza di un emendamento tendente a farlo rivivere, non è possibile alcuna votazione su di esso.

COCCIA. Ne prendo atto, signor Presidente. In tal caso, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo nel suo complesso, pur essendo favorevole al restante dispositivo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti presentati all'articolo 29. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

Speciali permessi della durata massima di cinque giorni sono concessi ai detenuti e agli

internati, che dimostrano di essere pienamente rieducati.

29. 1.

Riccio Stefano.

Poiché l'onorevole Stefano Riccio non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione su di esso?

FELISETTI, Relatore. Vorrei, signor Presidente, rispondere prima alle questioni sollevate dai due oratori che sono intervenuti sull'articolo.

Quanto alla prima questione, relativa alla sanzione prevista contro il carcerato che non ritorna tempestivamente da un permesso, faccio osservare che, per i casi di rientri con ritardi eccedenti le dodici ore (s'intende senza giustificato motivo), il terzo comma dell'articolo 29 non istituisce affatto un titolo particolare di reato, nella specie di evasione.

L'articolo 385 del codice penale è richiamato solo *quoad penam*, ma resta esclusa ogni assurda equiparazione del rientro tardivo da permesso carcerario alla classica evasione sotto il profilo della fattispecie criminosa.

Quanto alla seconda questione, dei cosiddetti « permessi per i rapporti umani », potrei richiamarmi semplicemente a quanto esposto in sede di relazione. Devo dare atto che tutti i gruppi, nessuno escluso, in sede di Commissione e di discussione sulle linee generali, si sono preoccupati dello spinoso problema. E gli onorevoli colleghi sanno che nella stessa relazione non si mancava di metter l'accento sopra alcune gravi situazioni esistenti all'interno delle carceri in relazione al mancato soddisfacimento di queste esigenze che, pudicamente, diciamo afferire ai rapporti umani, mentre alludono com'è noto ad altro.

Se il problema dovesse ricevere una soluzione « esterna », cioè attraverso la concessione di un ambito di libertà fuori dell'istituto carcerario, si creerebbero difficoltà allo stato degli atti insormontabili. Non è, infatti, pensabile che un permesso, concesso con la finalità di cui si è parlato, possa in pratica essere controllato dagli agenti di custodia al seguito. E d'altra parte, se si rinuncia a questo controllo, non si vede per ora come altrimenti salvaguardare le esigenze di difesa sociale.

Se poi si ricerca la soluzione attraverso la previsione di un ambito di libertà all'interno del carcere, anche le esperienze internazionali — che sono tutte per altro in questo sen-

so — non ci sembrano appaganti sotto altri profili (basti per tutti pensare a quello della parità di trattamento fra detenuti coniugati e no).

Tuttavia l'intera Commissione è d'accordo nel ritenere che il problema rimane aperto; e se, allo stato, dobbiamo in un certo senso abbassare le braccia di fronte ad un'impossibilità concreta di soluzione, resta fermo il nostro comune, totale impegno per la ricerca più rapida possibile di una soluzione che sia accettabile praticamente e adeguabile alle esigenze riconosciute.

Quanto all'emendamento Riccio Stefano 29. 1, la Commissione esprime parere negativo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Credo di essere stato eloquentemente preceduto dal relatore, con il quale mi trovo pienamente consenziente per quanto attiene alla prima questione. Il richiamo all'articolo 385 del codice penale infatti mira soltanto ad assumerlo come parametro di riferimento per la pena detentiva applicabile, che è appunto la reclusione sino a sei mesi. Il legame è pertanto così lato ed esteriore da escludere i pericoli di coinvolgimento che preoccupano, per motivi assai apprezzabili, l'onorevole Manco.

La seconda questione è quella sollevata dal gruppo comunista in ordine alla confermata soppressione di un comma dell'articolo rispetto al testo approvato dal Senato. Come avete udito poco fa dal relatore, è stato questo un problema ampiamente dibattuto non soltanto in Commissione, ma anche in quest'aula nel corso della discussione sulle linee generali; e tutti coloro che intendono innovare in materia di ordinamento penitenziario sono convinti che la questione resti fondamentale.

Ma abbiamo esaminato tutte le ipotesi e purtroppo non ne siamo venuti a capo. Una delle possibili vie d'uscita, cioè quella delle licenze per rapporti umani, è stata esclusa — mi potrei richiamare alle parole che sono state pronunciate qui in sede di discussione sulle linee generali dall'onorevole Terranova — perché, anche se si potesse attuare, essa sarebbe fonte di inconvenienti gravissimi di ordine psicologico, di ordine materiale e per quanto attiene alla sicurezza. Si aggiunga che coloro che hanno proposto questa soluzione ne avevano limitato l'applicazione ai detenuti che avevano scontato una parte cospicua della pena. Ma in tal caso la norma corrispon-

derebbe assai imperfettamente all'esigenza che si vuole soddisfare, dal momento che è iniquo, poniamo, fare scontare ad un detenuto 15 o 20 anni di reclusione prima di concedergli la licenza per soddisfare certi bisogni « umani », come sono stati pudicamente definiti in questa legge. In secondo luogo, la cosa avrebbe presentato non soltanto delle difficoltà in materia di ordine pubblico, ma anche gravi inconvenienti psicologici per lo stesso beneficiario della norma, il quale ritornando (se fosse ritornato), frustrato, dopo questo appagamento dei sensi, alla vita carceraria, si sarebbe trovato in una situazione di maggior disagio.

Allora abbiamo esaminato, con molta buona volontà, l'altra ipotesi, quella della soddisfazione di quest'esigenza all'interno delle sedi penitenziarie. Ma siamo arrivati alla conclusione che anche in questo caso non siamo in grado di rinvenire soluzioni applicative efficaci, per lo meno nelle condizioni della nostra organizzazione carceraria, attuale e del prevedibile futuro (almeno per molti anni ancora). Infatti questo di cui ci occupiamo non è problema che riguarda uno o due casi, non è un problema ristretto a poche persone, cioè a quelle alle quali si vuole garantire la continuità o la ripresa delle relazioni umane nell'ambito della famiglia, ma è un problema che riguarda la totalità dei detenuti, perché si lega alla soddisfazione di certe esigenze personali che sono proprie di tutti i detenuti, coniugati e no, e, se consentite, anche di tutte le detenute, non essendo certamente concepibile una discriminazione di sessi in questa materia.

Gli onorevoli colleghi possono rendersi conto di come un problema così ampio richieda soluzioni talmente complesse che è stato giocoforza arrendersi di fronte alla impossibilità di risolverlo nell'ambito della normativa in esame. Come però ha detto l'onorevole relatore — ed io mi associo all'auspicio che egli ha espresso e alla comune volontà cui ha fatto riferimento — noi tutti, Governo e Parlamento, ci riteniamo impegnati a tener presente il problema, ad approfondirlo, nella speranza che, in un futuro più o meno prossimo, ci sia dato di pervenire ad una soluzione accettabile e agibile dal punto di vista pratico.

Mi associo all'onorevole relatore nel dare parere contrario all'emendamento 29. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Stefano Riccio non è presente, il suo emendamento 29. 1 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 11 e 26 sono costituite con le modalità indicate dal regolamento interno degli istituti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 11 e 26 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.

30. 2. Commissione.

Sostituire le parole: costituite con le modalità indicate dal regolamento interno degli istituti, *con le seguenti:* nominate per sorteggio.

30. 1. Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.

PAPA. Ritiro il mio emendamento 30. 1, in quanto esso è assorbito dall'emendamento proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore intende illustrare l'emendamento della Commissione?

FELISETTI, *Relatore*. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 30.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 30. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 30.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente articolo 30-bis:

Quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza il ministro di grazia e giusti-

zia ha facoltà di sospendere l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per il periodo strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti nel presente capo che comportino la riunione di più detenuti all'interno dello stabilimento ovvero contatti con persone, diverse dagli operatori penitenziari, provenienti dal mondo esterno.

30. 01. **Spagnoli, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

L'onorevole Spagnoli ha facoltà di svolgerlo.

SPAGNOLI. Signor Presidente, chiedo che il mio articolo aggiuntivo venga esaminato al termine della discussione degli articoli del disegno di legge, in quanto concerne materia che non è stata ancora discussa.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questa proposta?

FELISETTI, *Relatore*. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo concorda con questa proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si dia lettura dell'articolo 31.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e aste-

nersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: e comunque per non più di 15 giorni.

32. 1.

Cavaliere.

L'onorevole Cavaliere ha facoltà di svolgerlo.

CAVALIERE. Questo emendamento come gli altri che ho presentato, debbono intendersi svolti in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria poiché sarebbe eccessivamente rigido fissare in 15 giorni il limite di tempo per adempimenti che potrebbero richiedere lassi di tempo più lunghi.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cavaliere, mantiene il suo emendamento 32. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CAVALIERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al ministro di grazia e giustizia;

2) al magistrato di sorveglianza;

3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

4) al presidente del consiglio regionale;

5) al Capo dello Stato ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il punto 4)

34. 1.

Papa, Ferioli, Giomo, Bozzi.

L'onorevole Papa ha facoltà di svolgerlo.

PAPA. Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo che sia eliminata la possibilità di rivolgere reclami al presidente del consiglio regionale dal momento che, nella logica del provvedimento e dello stesso ordinamento penitenziario nel suo complesso, non è implicito alcun riferimento alla regione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il punto 4).

34. 2. Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.

DI NARDO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che nei provvedimenti legislativi non bisognerebbe indulgere ad inutili demagogie. E mai come nella disposizione di cui, con questo emendamento, chiediamo la soppressione, mi sembra (non come uomo politico, non come legislatore, bensì come cultore del diritto) che si indulga alla più assoluta demagogia. Ricordo a me stesso, infatti, che la legge penale stabilisce che l'intera materia dei delitti e delle pene è di esclusiva prerogativa statale. Ebbene, che c'entra allora la regione? La regione non ha voce in questa materia. Allora, mi domando — con ogni riguardo — per quale motivo non si sia previsto il ricorso al Sommo Pontefice, o per quale motivo — con minor riguardo, ma uguale rispetto — il detenuto non possa ricorrere al comandante dei pompieri!

Signor Presidente, viene a noi da sorridere e da scherzare sulle cose serie, senza togliere ad esse serietà e gravità. È evidente che il detenuto può rivolgere appelli, proteste o reclami a colui che ha irrogato la pena, a colui che lo deve sorvegliare, a colui che ha poteri di grazia o, almeno, di intervento (in tal senso mi sono riferito, con ogni devozione, al Sommo Pontefice); ma la regione, in questo caso, non ha competenza né autorità. Mi domando, dunque, cosa c'entri il presidente del consiglio regionale. Per quale motivo lo si è voluto introdurre? Perché è di moda? Perché in un atto così serio, qual è la produzione di leggi penali (che rappresenta una delle manifestazioni più gravi e severe dell'autorità dello Stato, chiamato a punire il cittadino e a decidere quale pena comminargli e come), si è voluta inserire una barzelletta? E, infatti, solo una barzelletta l'aver previsto che il presidente del consiglio regionale debba intervenire in questo campo.

Signor Presidente, richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'opportunità che

questa norma ridicola non sia approvata e sia invece accolto il nostro emendamento, identico a quello presentato dall'onorevole Papa, affinché sia evitata una ridicolaggine inutile e sia corretta una menda della legge e del legislatore.

PRESIDENTE. Prima di dare lettura di un emendamento presentato dalla Commissione all'articolo 31, comunico che la Conferenza dei capigruppo testé conclusasi ha confermato l'impegno che la discussione di questo disegno di legge continui anche nella seduta di domani mattina, per arrivare, possibilmente, nel corso della stessa seduta, alla sua approvazione.

PAZZAGLIA. Su questo impegno, però, non c'è stato un consenso generale. È una proposta della Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, io non ero presente alla Conferenza dei capigruppo. Mi sono limitato ad informare la Camera sul programma dei nostri lavori senza aprire una discussione sull'argomento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 4) con il seguente:

4) al presidente della giunta regionale.

34. 3. Commissione.

L'onorevole relatore intende illustrarlo?

FELISETTI, Relatore. Nell'illustrare lo emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione desidero, sia pur brevemente, mettere in evidenza come l'affermazione dell'assoluta incompetenza della regione nella materia di cui stiamo trattando, non sia molto fondata. Tanto è vero che in un articolo successivo si è ritenuto di stabilire che i consiglieri regionali hanno diritto di accesso e di visita, insieme con altre autorità, alle carceri. Devo aggiungere altresì che la regione ha competenza in materia di assistenza; nonché in materia di istituzione di corsi, di addestramento e di avviamento al lavoro, da tenersi sia durante la permanenza in carcere sia allorché il carcerato sarà tornato libero.

È a questi elementi che la Commissione ritiene di potersi riferire al fine di sostenere la pertinenza nella materia del diritto di reclamo all'autorità regionale. Tuttavia, poiché il punto 4) indica come destinatario di questi reclami il presidente del consiglio regionale, mentre sembra più opportuno renderne desti-

natario il presidente della giunta regionale, che è organo di governo, la Commissione ha ritenuto di presentare un emendamento in tal senso.

È di tutta evidenza che l'emendamento della Commissione è del tutto incompatibile con gli emendamenti Papa 34. 1 e Manco 34. 2 ai quali pertanto mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 34 ?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, trovo che l'importanza della questione relativa al punto 4) è stata forse un po' esagerata, sia da coloro che vogliono la soppressione, sia da coloro che vogliono il mantenimento della norma suddetta.

Vorrei dire — allo scopo di placare, quanto meno parzialmente, le apprensioni di coloro che vogliono sopprimerla — che essa non si riferisce a reclami in senso stretto, bensì ad esposti. I detenuti — lo dico per la mia purtroppo lunga pratica di ministro della giustizia — inviano spesso in busta chiusa al ministro lagnanze e proteste, qualche volta assolutamente infondate, e qualche volta al di fuori della materia di sua competenza.

Non si può quindi dire che il punto 4) istituisca una particolare potestà in favore del presidente del consiglio o della giunta regionale. Io non mi impunterei su questa questione; per quanto riguarda gli emendamenti soppressivi Papa 34. 1 e Manco 34. 2, quindi, mi rimetto alla volontà dell'Assemblea. Se tale proposta dovesse essere respinta, mi dichiaro favorevole all'emendamento già presentato dalla Commissione, per cui al presidente del consiglio regionale si sostituirebbe il presidente della giunta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Papa, mantiene il suo emendamento 34. 1, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera ?

PAPA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 34. 2, identico all'emendamento Papa 34. 1 ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione congiunta degli identici emenda-

menti Papa 34. 1 e Manco 34. 2. Su questi emendamenti il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha richiesto la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Manco 34. 2 e Papa 34. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare (*Vivi commenti all'estrema sinistra*), a norma dell'articolo 47, secondo comma del regolamento, sospendo per un'ora la seduta.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bellisario
Aiardi	Bellotti
Aldrovandi	Bernardi
Aliverti	Bernini
Allera	Bertè
Aloi	Biamonte
Amadeo	Bianchi Alfredo
Andreoni	Bianchi Fortunato
Angelini	Biasini
Arnaud	Bini
Ascari Raccagni	Boдрato
Assante	Boffardi Ines
Astolfi Maruzza	Bologna
Azzaro	Bonalumi
Baccalini	Bonifazi
Badini Confalonieri	Borghì
Baghino	Borra
Balasso	Bortolani
Baldassari	Bortot
Baldassi	Bottarelli
Ballarin	Bottari
Bandiera	Brini
Barba	Buffone
Bartolini	Busetto
Bassi	Buzzoni
Beccaria	Cabras
Belci	Gaiazza

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

Sono in missione:

Anselmi Tina	Vespignani
Cirillo	Vetrone
Frau	Vicentini
Santagati	

La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 20.

Si riprende la discussione.

NATTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione, onorevole Natta.

NATTA. Signor Presidente, volevo solo chiederle di precisare se il fatto che domani si terrà seduta è una semplice proposta o una decisione della Conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE. Che domani vi sia seduta è una decisione. Si proseguirà stasera nell'esame degli articoli per riprenderlo domani mattina, con l'auspicio, almeno da parte mia, di arrivare, possibilmente, all'approvazione del provvedimento.

Onorevole Pazzaglia, il suo gruppo insiste nella richiesta di votazione a scrutinio segreto sugli identici emendamenti Manco 34. 2 e Papa 34. 1 ?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

**Votazione segreta
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Papa 34. 1 e Manco 34. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	352
Votanti	351
Astenuti	1
Maggioranza	176
Voti favorevoli	124
Voti contrari	227

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Borghi
Aiardi	Borra
Aldrovandi	Bortolani
Aliverti	Bortot
Allera	Bosco
Allocca	Boita
Aloi	Bottarelli
Amadeo	Bottari
Amendola	Bova
Amodio	Bressani
Anderlini	Brini
Andreoni	Bucciarelli Ducci
Angelini	Buffone
Armani	Busetto
Arnaud	Buzzoni
Artali	Cabras
Ascari Raccagni	Caiazza
Assante	Calabrò
Astolfi Maruzza	Calvetti
Azzaro	Canepa
Baccalini	Canestrari
Badini Confalonieri	Capra
Balasso	Carri
Baldassari	Caruso
Baldassi	Casapieri Quagliotti
Baldi	Carmen
Ballarin	Cassanmagnago
Bandiera	Cerretti Maria Luisa
Barba	Cassano
Barbi	Castelli
Barca	Castellucci
Bardelli	Cataldo
Bargellini	Catanzariti
Bartolini	Catella
Bastianelli	Cattaneo Petrini
Beccaria	Giannina
Belci	Cavaliere
Bellisario	Cerra
Bellotti	Cerri
Bemporad	Cesaroni
Berlinguer Giovanni	Chiarante
Bernardi	Chiovini Cecilia
Bernini	Ciacci
Bertè	Ciaffi
Biamonte	Ciai Trivelli Anna
Bianchi Alfredo	Maria
Bianchi Fortunato	Cirillo
Biasini	Cittadini
Bini	Coccia
Bodrato	Colombo Vittorino
Boffardi Ines	Compagna
Bogi	Conte
Boldrini	Corghi
Bologna	Corti
Bonalumi	Costamagna
Bonifazi	Cuminetti

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

D'Alema	Giannantoni	Mendola Giuseppa	Revelli
D'Alessio	Giannini	Menichino	Riela
Dall'Armellina	Giomo	Merli	Riga Grazia
Damico	Giordano	Meucci	Rognoni
D'Angelo	Giovanardi	Miceli Vincenzo	Russo Carlo
D'Auria	Giovannini	Micheli Pietro	Russo Ferdinando
de' Cocci	Girardin	Mignani	Russo Quirino
Degan	Giudiceandrea	Milani	Sabbatini
Del Duca	Grassi Bertazzi	Miotti Carli Amalia	Salizzoni
De Leonardis	Guarra	Mirate	Salvi
Dell'Andro	Guglielmino	Miroglio	Sandomenico
De Lorenzo	Gunnella	Misasi	Sandri
Del Pennino	Ianniello	Monti Maurizio	Santuz
De Maria	Ingrao	Monti Renato	Sanza
De Marzio	Iotti Leonilde	Morini	Sartor
de Meo	Iozzelli	Nahoum	Sbriziolo De Felice
De Sabbata	Iperico	Napolitano	Eirene
Di Giannantonio	Isgrò	Natta	Scalfaro
Di Gioia	Jacazzi	Niccolai Cesarino	Scarlatò
Di Giulio	Korach	Niccoli	Schiavon
Di Marino	La Bella	Noberasco	Scipioni
di Nardo	Laforgia	Nucci	Scotti
Di Puccio	La Loggia	Olivi	Scutari
Donelli	Lamanna	Orlando	Segre
Drago	La Marca	Orsini	Serrentino
Dulbecco	Lapenta	Padula	Sgarbi Bompani
Elkan	La Torre	Pani	Luciana
Erminero	Lattanzio	Papa	Sgarlata
Esposito	Lavagnoli	Pascariello	Simonacci
Fabbri	Lindner	Pavone	Skerk
Fabbri Seroni	Lizzero	Pazzaglia	Sobrero
Adriana	Lobianco	Pedini	Spagnoli
Faenzi	Lodi Adriana	Peggio	Speranza
Federici	Lombardi Giovanni	Pegoraro	Spinelli
Felici	Enrico	Pellegatta Maria	Spitella
Felisetti	Lucchesi	Agostina	Stefanelli
Feroli	Lucifredi	Pellicani Giovanni	Stella
Ferretti	Luraschi	Pellizzari	Storchi
Ferri Mario	Maggioni	Perantuono	Strazzi
Fibbi Giulietta	Magnani Noya Maria	Perrone	Talassi Giorgi Renata
Finelli	Magri	Pezzati	Tamini
Fioret	Malfatti	Picciotto	Tani
Fioriello	Mammì	Piccoli	Tantalo
Flamigni	Mancinelli	Piccone	Tedeschi
Foscarini	Mancini Antonio	Pistillo	Terranova
Fracanzani	Manco	Pochetti	Terraroli
Fracchia	Mancuso	Prandini	Tesi
Frasca	Marocco	Prearo	Tessari
Frau	Martelli	Pumilia	Tocco
Furia	Martini Maria Eletta	Radi	Tortorella Aldo
Fusaro	Marzotto Caotorta	Raffaelli	Traversa
Galloni	Maschiella	Raicich	Tripodi Girolamo
Galluzzi	Massari	Raucci	Triva
Garbi	Masullo	Rausa	Trombadori
Gargani	Mattarelli	Reale Giuseppe	Turnaturi
Gastone	Matteini	Reale Oronzo	Urso Giacinto
Gava	Mazzarrino	Reichlin	Vaghi
Giadresco	Mazzola	Restivo	Vagli Rosalia

Valori	Vincelli
Vania	Vincenzi
Vecchiarelli	Vitali
Venegoni	Zamberletti
Vespignani	Zanibelli
Vetere	Zolla
Vetrano	Zoppi
Villa	Zurlo

Sono in missione:

Anselmi Tina	Vetrone
de Vidovich	Vicentini
Sangalli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 34. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 35 e 36, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

ART. 35.

« Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti ».

(È approvato).

ART. 36.

« Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento ».

(È approvato).

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il

seguinte progetto di legge sia deferito alla VIII Commissione permanente (Istruzione) in sede legislativa, con il parere della II Commissione:

CERVONE ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica » (3304).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla VIII Commissione permanente (Istruzione) di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta di legge, vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge n. 3304, testé assegnato alla Commissione stessa in sede legislativa:

CHIARANTE ed altri: « Diritti elettorali attivi e passivi degli studenti e altre modifiche del decreto sull'istituzione e riordinamento degli organi collegiali della scuola » (3257).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la II Commissione permanente (Interni), cui era già stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Provvidenze per il comune di Roma » *(approvato dalla I Commissione del Senato)* (2570).

Data la particolare urgenza del provvedimento, propongo altresì di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sempre a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa - derogando, data la

particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92 — dei seguenti progetti di legge, per i quali la XII Commissione permanente (Industria), cui erano già stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo ordinario di lire 60 miliardi per l'anno 1974 » (*approvato dal Senato*) (3128).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione » (*approvato dal Senato*) (3247); LAFORGIA ed altri: « Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, recanti provvidenze creditizie in favore dell'artigianato » (2666); POSTAL: « Nuove provvidenze in materia di credito agevolato a favore delle imprese artigiane » (2802); CASCIO: « Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano » (2972); BRINI ed altri: « Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, per incentivi a sostegno degli investimenti delle piccole e medie industrie » (3155); SPINELLI e COLUCCI: « Nuove norme per lo sviluppo del credito artigiano » (3238) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la III Commissione permanente (Affari esteri), nella riunione di oggi, in sede legislativa, ha approvato i seguenti progetti di legge:

« Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano » (*modificato dalla III Commissione del Senato*) (826-B), *con modificazioni*;

« Contributo a favore del Centro d'azione latina, con sede in Roma » (*modificato dalla III Commissione del Senato*) (1378-B);

« Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe » (*modificato dalla III Commissione del Senato*) (1385-B);

« Proroga e aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1974-78 » (*modificato dalla III Commissione del Senato*) (1420-B);

« Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma » (*modificato dalla III Commissione del Senato*) (1452-B);

« Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per il triennio 1974-1976 » (2836), *con modificazioni*;

Senatori PIERACCINI ed altri: « Contributo all'Istituto per gli affari internazionali, con sede in Roma » (*modificato dalla III Commissione del Senato*) (1376-B);

SALVI ed altri: « Interpretazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità ed atti connessi » (3059), *con il nuovo titolo*: « Norme di esecuzione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità ed atti connessi ».

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 37.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della

gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità ».

MANCO. Chiedo di parlare sull'articolo 37.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Sul problema delle infrazioni disciplinari mi corre l'obbligo, signor Presidente, onorevole relatore, onorevole ministro, di porre alcuni quesiti che attendono un chiarimento.

Il secondo comma di questa disposizione prevede che nessuna sanzione possa essere inflitta se non con provvedimento motivato. Dico subito che ho sempre una certa preoccupazione circa la necessità o la doverosità delle motivazioni.

Si tenga conto che la sanzione disciplinare cui fa riferimento l'articolo 37 è inflitta, se non erro, soltanto dal direttore dell'istituto penitenziario. Siamo cioè sul piano di quelle sanzioni disciplinari che sono inflitte dalla direzione dell'istituto di pena, senza che interferisca il magistrato di sorveglianza o la sezione di sorveglianza. La motivazione di questo provvedimento deve avere riferimento, signor ministro, alla contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso, in base alla dizione della norma, ad esporre le proprie discolpe. Si ha quindi un vero e proprio processo di ordine disciplinare con contestazione dell'addebito e difesa da parte dell'interessato; tuttavia non appare verosimile che l'interessato possa usufruire di un patrocinio difensivo, dovendosi ritenere ammesso soltanto il principio della difesa direttamente esercitata dal detenuto. Considerando, però, che la procedura delineata dall'articolo 37 costituisce un vero e proprio processo, sia pure di carattere disciplinare, che si svolge mediante l'instaurazione di un contraddittorio fra accusa e difesa e si conclude con l'emanazione da parte del direttore di un provvedimento motivato, non si sa se tale provvedimento sia poi appellabile o impugnabile, ed a chi eventualmente debba ricorrere il punito per esporre la propria lagnanza.

Mi pare di aver capito che tali provvedimenti non siano impugnabili, che la decisione del direttore sia cioè definitiva. Potrei comprendere ciò se si trattasse di una sanzione irrogata prescindendo da un dibattimento, da

un contraddittorio. Se nella legge, ad esempio, fosse previsto il principio che il direttore, mediante una sua decisione, esercita il potere di sanzione senza che si instauri il contraddittorio, allora si giustificherebbe la conseguenza della non impugnabilità; se invece vogliamo un contraddittorio, che è consacrato dalla necessità e dal dovere della motivazione, la quale deve essere alla base del provvedimento, mi pare logico e giuridicamente esatto esaminare la possibilità di una impugnativa del provvedimento.

L'ultimo comma dell'articolo 37 appare quanto mai pleonastico, per non dire assurdo, inutile. Esso recita così: « Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità ». Atteno un chiarimento logico, tenendo conto che le sanzioni sono quelle elencate al successivo articolo 38. Vorrei che l'onorevole relatore mi portasse esempi a proposito di queste punizioni « rispettose della personalità ». Quando si richiama un detenuto, quando lo si ammonisce, quando lo si esclude dall'attività ricreativa, quando lo si isola, quando lo si esclude da ogni attività per più di 15 giorni, tutte queste sanzioni come si conciliano logicamente ed etimologicamente con il rispetto della personalità ?

PRESIDENTE. Prego il relatore, onorevole Felisetti, di fornire i chiarimenti richiesti dall'onorevole Manco.

FELISETTI, *Relatore*. La richiesta di motivazione del provvedimento disciplinare, a mio avviso, si giustifica con il fatto che, dovendosi pervenire all'inflizione di una sanzione, occorre che il destinatario di un provvedimento disciplinare sia messo a conoscenza dei fatti contestatigli. Nell'ipotesi in cui non si trattasse di provvedimento motivato, il discorso sarebbe ben più difficile.

MANCO. Ma non è questo il punto. La motivazione comporta un contraddittorio...

FELISETTI, *Relatore*. ...che ella stesso, onorevole Manco ha già detto consistere nella difesa personale e diretta da parte dello stesso detenuto, il quale fornirà, evidentemente, degli elementi di discolpa che in tanto sono possibili in quanto vi sia una motivazione del provvedimento minacciato.

Aggiungo poi che in successivi articoli si prevede il diritto di reclamo. Attraverso tale meccanismo — siamo in materia di infrazioni disciplinari — può proporsi al provvedimento un rimedio costituito, appunto, dal reclamo.

Quanto all'ultimo comma, potrei anche essere d'accordo con l'onorevole Manco nel considerarlo ultroneo; tuttavia, poiché con l'articolo 37 si vengono in un certo senso ad impostare i provvedimenti disciplinari contemplati negli articoli successivi, non mi è sembrata inutile l'aggiunta del concetto del rispetto della personalità. Il quale rispetto — si noti bene — è riferito al modo in cui le sanzioni vengono eseguite. Non sono quindi in discussione le singole sanzioni disciplinari quanto alla loro compatibilità di principio con il richiesto rispetto della personalità del detenuto o dell'internato, essendo tale non contraddittorietà concettuale presente *in re ipsa*, e cioè scaturente dal fatto stesso dell'indicazione specifica delle sanzioni disciplinari in parola in questo testo legislativo. Il rispetto della personalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 37 è riferito dunque non già alla sanzione in sé o alla sua natura, ma al modo della sua concreta applicazione: il vincolo limitativo cade cioè sul momento esecutivo e non sul momento istitutivo.

PRESIDENTE. Il Governo intende aggiungere qualcosa?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non avrei che a ripetere quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo del direttore;
- 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
- 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
- 4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
- 5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.

La sanzione della esclusione dall'attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il sanitario deve visitare almeno una volta al

giorno il soggetto escluso dalle attività in comune.

L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno ».

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare sull'articolo 38.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 38 del progetto di riforma è la prima norma in cui si fa riferimento ai sanitari degli istituti di pena. In occasione dell'esame di tale articolo vorrei rivolgermi alla cortese attenzione del ministro per rappresentare una situazione veramente intollerabile.

L'onorevole Oronzo Reale mi insegna che negli istituti di pena, siano essi istituti per la carcerazione preventiva o istituti per l'espiazione della pena, vi è un servizio sanitario che attualmente viene disimpegnato da medici che noi potremmo considerare dei benemeriti, per il semplice fatto che debbono esercitare a tempo pieno un'attività per la quale viene loro corrisposto un compenso veramente irrisorio. Mi risulta infatti — e non credo di sbagliare, perché mi riferisco ad un istituto carcerario che ho occasione di frequentare per ragioni professionali — che il medico di tale istituto riceve tuttora il modestissimo compenso forfettario di 70 mila lire il mese ed è costretto a dedicare praticamente l'intera giornata alla cura dei detenuti.

Ci stiamo occupando dei detenuti e di un alleviamento delle loro condizioni: non credo certamente di scantonare dal tema in discussione se, parlando dell'articolo 38, mi permetto di pregare il signor ministro di voler considerare anche il problema della retribuzione dei medici in servizio presso le sedi penitenziarie con particolare attenzione ed estrema urgenza. È da paventarsi il pericolo (e umanamente lo si comprende) che alcuni medici non siano più a lungo disposti a tollerare queste condizioni vessatorie, e cessino la loro attività, oppure la limitino in termini tali da non garantire più ai detenuti un'assistenza appropriata. Solo così infatti quei sanitari potrebbero riservarsi un margine di tempo nel quale integrare legittimamente i magri proventi attuali attraverso altre forme di esercizio della professione.

Il problema deve essere affrontato in questa occasione. Signor ministro, dicevo ieri che questa riforma non può ignorare le esigenze del personale addetto alla custodia o altrimenti connesso con gli stabilimenti di pena. In questo ambito, bisogna affrontare e risolvere urgentemente anche il problema del trattamento economico dei medici addetti agli istituti carcerari: anche dal Governo questa esigenza deve essere considerata come non più dilazionabile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, punto 2), sopprimere le parole da: rivolta dal, alla fine del punto.

38. 2. Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Questo argomento si inserisce nel discorso di poc'anzi relativo al rispetto della personalità del detenuto. O siamo coerenti (e dobbiamo esserlo fino in fondo), o in ogni modo non possiamo barcamenarci tra concetti diversi ed opposti.

È stato approvato il principio che la sanzione deve essere eseguita nel rispetto della personalità del reo. Ammetto che l'onorevole relatore Felisetti può avere avuto buone ragioni per affermare che tale rispetto deve essere rapportato al momento dell'infissione della sanzione, e non al principio teorico, astratto e giuridico, della sanzione. Vorrei però chiedere una buona volta a lor signori in che consiste, rapportato alle modalità di esecuzione della punizione, il rispetto della personalità. Il punto 2) dell'articolo 38 prevede, tra le sanzioni, l'ammonizione rivolta dal direttore alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati. In altri termini, il direttore del carcere convoca una parte del personale, convoca anche il detenuto da punire e lo ammonisce; oppure, il direttore può convocare una quantità di colleghi del detenuto ed ammonire quest'ultimo davanti a loro? « Deve » farlo: non gliene avete nemmeno lasciata la discrezionalità. Il direttore non può scegliere se fare o non fare in questi termini l'ammonizione, come farebbe qualsiasi maestro nelle scuole: egli « deve » ammonire alla presenza dei detenuti e del personale. Si tratta di una forma oltremodo lesiva e offensiva della personalità del detenuto.

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Ma ciò è nell'essenza stessa dell'ammonizione! Altrimenti, sarebbe come fare una confessione senza il confessore...

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella avrà poi modo di replicare.

MANCO. Signor ministro, nella confessione sono in due, non in cento: il confessore e il peccatore. In questo caso vi sarebbe il peccatore con qualche decina di altri peccatori, poi vi è il confessore con altre decine di confessori.

PAPA. C'è la confessione segreta, ma c'è anche quella pubblica!

MANCO. A me questa maniera teatrale, plateale, potrebbe anche non interessare, signor ministro. Ma voi, che parlate tanto di rispetto della personalità nell'infissione della punizione disciplinare, non cadete in contraddizione nell'ammettere questa forma di insulto verso il detenuto?

Per queste considerazioni confidiamo nell'accoglimento del nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: Il sanitario deve visitare almeno una volta al giorno il soggetto escluso dalle attività in comune.

38. 1.

Cavaliere.

L'onorevole Cavaliere ha facoltà di illustrarlo.

CAVALIERE. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: Il sanitario deve visitare almeno una volta al giorno il soggetto escluso dalle attività in comune, con le parole: Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario.

38. 3.

Commissione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 38?

FELISETTI, Relatore. Signor Presidente rispondo ad alcune delle considerazioni fatte dall'onorevole Pazzaglia allorché, quasi con stupore, ha dichiarato che, per la pri-

ma volta in questo articolo ha trovato un riferimento al personale sanitario in servizio presso gli istituti di pena. A tal riguardo preciso che l'articolo 10 del presente disegno di legge fissa tutti i principi in materia sanitaria.

PAZZAGLIA. È la prima volta che prendo la parola su questo argomento.

FELISETTI, *Relatore*. Con riferimento al trattamento economico dei sanitari, degli agenti di custodia, di tutto il personale amministrativo e non amministrativo delle carceri, non abbiamo che da richiamarci a quanto da noi detto in chiusura della relazione, laddove prevedevamo che molte delle cose contemplate in questa riforma sarebbero rimaste lettera morta se non fossero stati apprestati i mezzi finanziari per attuarle. Particolare considerazione dedicavamo anche agli agenti di custodia e al restante personale che opera nelle carceri, accomunato in una triste sorte con gli stessi carcerati. D'altro canto, proprio in occasione della chiusura della discussione sulle linee generali, abbiamo avuto notizia in questa sede dello stanziamento di 25 miliardi destinati a migliorare tutte le strutture penitenziarie. Sotto questo profilo rientrano anche le misure relative all'adeguamento del trattamento economico del personale, sanitari compresi, dai quali evidentemente non si può pretendere il tipo di prestazione qualitativo e quantitativo postulato da questa normativa senza che si rispetti l'ovvio principio di una retribuzione parificata all'impegno e alla quantità del lavoro svolto.

Per quel che riguarda la presunta contraddizione fra il principio del rispetto della personalità nell'esecuzione dei provvedimenti disciplinari e l'ammonizione, non vorrei usurpare l'argomento al ministro. Credo tuttavia di dover mettere in evidenza che l'ammonizione è proprio intuita come sanzione conforme al rispetto dell'individuo. Del resto c'è una diversa gradazione delle infrazioni, cui corrispondono provvedimenti disciplinari differenziati: ad una infrazione minima il direttore provvede con il richiamo.

MANCO. È un'altra sanzione.

FELISETTI, *Relatore*. Esatto, ma evidentemente ci può essere un'infrazione che si ritiene di così modesta gravità da meritare soltanto il richiamo: ed in questo caso vi è quel

tipo di confessione — per usare il suo linguaggio — a due. Ma quando l'infrazione è più grave — ci siamo sempre sentiti dire che questa riforma pecca di lassismo; ma in presenza di qualche elemento di maggiore severità ci troviamo soggetti ad una critica esattamente di segno opposto — la prevista ammonizione ha proprio un potere monitorio ed esemplare, tale cioè da comportare entro qualche limite un carattere di pubblicità della punizione inflitta.

La Commissione è pertanto contraria agli emendamenti Manco 38. 2 e Cavaliere 38. 1.

Quanto all'emendamento della Commissione, esso mira a stabilire un controllo sanitario costante ma senza il meccanico riferimento *ad horas* o *ad diem* contenuto nell'attuale testo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore, il quale ha ampiamente illustrato le ragioni che sono alla base della difesa del testo dalle critiche dell'onorevole Pazzaglia e dell'onorevole Manco ed ha ampiamente motivato le ragioni dell'emendamento che abbiamo concordato con la Commissione.

Desidero soltanto dire una cosa, che del resto è già stata implicitamente affermata dal relatore replicando ai rilievi dell'onorevole Pazzaglia. La segnalazione fatta circa l'insufficienza della retribuzione dei medici si può intendere in due modi: o come rivolta a far concludere per la non approvazione di questa riforma, con l'argomento dell'inconciliabilità tra l'attuale condizione dei medici penitenziari e i nuovi compiti in procinto di essere loro addossati; oppure può essere intesa come un richiamo alla necessità di provvedere all'adeguamento delle retribuzioni in questione per non pregiudicare il buon esito della riforma. In questo secondo senso, si tratta di una argomentazione che prendiamo in considerazione. Il relatore ha già detto che si tratta di una preoccupazione comune. Cercheremo di adottare i provvedimenti necessari perché il trattamento sia adeguato alle nuove e più pressanti funzioni che attribuiamo ai medici negli istituti penitenziari.

Quanto agli emendamenti, sono dunque favorevole a quello della Commissione e contrario agli altri.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, chiedo di parlare per una precisazione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Desidero ringraziare il ministro delle assicurazioni che mi ha fornito e precisare che intendevo appunto rivolgere un invito a considerare con particolare attenzione il problema segnalato, in vista dell'applicazione della nuova normativa.

In ogni caso, l'emendamento dell'onorevole Manco, a favore del quale intendo votare, non mi pare abbia trovato confutazioni valide da parte del relatore. Ritengo utile che la Camera si pronuncii in merito con una votazione a scrutinio segreto. Preannuncio che presenteremo richiesta in tal senso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 38. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, ella aveva preannunciato la presentazione di una richiesta di votazione a scrutinio segreto su questo emendamento. Insiste nella stessa?

PAZZAGLIA. Vi rinunziamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco 38. 2.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, l'emendamento 38. 1 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 38. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.

Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

La sanzione del richiamo è deliberata ed inflitta dal direttore.

39. 1.

Riccio Stefano.

Poiché l'onorevole Riccio non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Riccio non è presente, il suo emendamento s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo della Commissione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente articolo 39-bis:

L'interessato, avuta la contestazione per il giudizio disciplinare, può nominare un difensore. Il difensore è sentito prima della deliberazione e può presentare memorie.

39. 01.

Riccio Stefano.

Poiché l'onorevole Riccio non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Riccio non è presente, l'articolo aggiuntivo 39. 01 si intende ritirato.

Si dia lettura dell'articolo 40.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore ».

DI NARDO. Chiedo di parlare sull'articolo 40.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Ritengo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che legiferando sull'ordinamento penitenziario ci troviamo a varare norme particolari, la cui interpretazione dovrà essere di tipo letterale e filologico. Ebbene, in tal genere di norme e di conseguenti interpretazioni, la disposizione legislativa deve essere precisa. In linea generale, faccio presente che il provvedimento al nostro esame, essendo destinato a tradursi in un atto legislativo, nella gerarchia delle fonti si inserirà ad un gradino superiore rispetto al regolamento penitenziario; eppure, nel disegno di legge si nota frequentemente il richiamo al regolamento penitenziario. Ma è pacifico che, se il provvedimento stabilisce una certa sanzione, il regolamento penitenziario non ne potrà stabilire una maggiore, perché esso è un qualcosa di meno rispetto alla legge sull'ordinamento penitenziario!

Ritengo che, nella formulazione delle norme in questione, si sia stati quanto mai imprecisi. Quando, all'inizio dell'articolo 40,

si afferma che non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, ci si esprime in maniera esatta, filologicamente e letteralmente interpretabile. In altre parole, nell'ipotesi in cui un detenuto stia per aggredire un altro detenuto o per produrre un danno — non importa se riparabile o irreparabile — è ammesso l'impiego della forza fisica. Fin qui, l'interpretazione letterale e filologica di questa norma permette una esatta cognizione del suo significato.

Ma, subito dopo, nell'articolo si legge che l'impiego della forza fisica è consentito anche per impedire tentativi di evasione. Ciò non significa che si possa decidere di chiudere colui che ha tentato di evadere in una cella blindata, in maniera che non possa attuare il suo disegno criminoso, ma permette che l'agente preposto alla sua sorveglianza faccia uso della forza fisica: picchiarlo, rompergli le gambe, provocargli lussazioni, e così via.

Tuttavia, come ho già detto, all'inizio dell'articolo 40 era già detto che, nel momento in cui il detenuto sta per compiere atti di violenza, è consentito all'agente di intervenire. Anche l'evasione dal carcere, per altro, rappresenta un atto di violenza; inserire quindi esplicitamente l'espressione: « per impedire tentativi di evasione » significa introdurre senza necessità una specificazione che sarà fonte di incertezza. Ebbene, non mi stancherò di ripetere che il provvedimento in esame contiene molte consimili imprecisioni. Dubito, inoltre, che una disposizione come quella da me citata possa ricevere un'interpretazione restrittiva o estensiva, perché ci troviamo in un campo in cui si impone l'interpretazione letterale e filologica.

Il terzo comma dell'articolo 40, infine, afferma che non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento. Quindi, nel momento stesso in cui stiamo per approvare una legge che intendeva sottrarre al dominio regolamentare la materia penitenziaria ponendo in essere una riserva assoluta di legge, consentiamo di svuotare tutto con un rinvio al regolamento, che, pertanto, viene di fatto ad avere un'importanza maggiore delle norme che stiamo per varare. E si fa rinvio al regolamento proprio per i casi di coercizione fisica, cioè per uno dei punti più delicati.

Onorevoli colleghi, ritengo che l'articolo in questione sia, quanto meno, impreciso.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, desidero soltanto far rilevare all'onorevole di Nardo che l'impedire con la forza fisica il tentativo di evasione può significare, tra l'altro, placcare, secondo un metodo... rugginico. Infatti, nelle scuole di polizia, si insegnano vari metodi — fra i quali lo *judo* — che servono a impedire, appunto, eventuali tentativi di evasione. Si può dare il caso, ad esempio, che un detenuto tenti di uscire dal carcere: ed è in quella circostanza che l'agente fa uso della propria forza fisica per far fallire il tentativo di evasione. Non era necessario perciò formulare ipotesi tanto truculente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'arma dei carabinieri e dal corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili ».

DI NARDO. Chiedo di parlare sull'articolo 41.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora un problema di precisione. Sono veramente curioso di apprendere dalla cortesia del ministro o del relatore quali siano quegli « altri mezzi » cui allude l'ultimo comma di quest'articolo, laddove afferma che « è consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi ». Penso che per la traduzione di un detenuto la cautela potrà suggerire l'uso di un mezzo di trasporto blindato, ma mi riesce difficile pensare a mezzi in senso proprio diversi dalle manette da applicare materialmente alla sua persona.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

Le traduzioni dei detenuti imputati presso gli uffici giudiziari vengono eseguite dagli agenti di custodia.

41. 1. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

L'onorevole Manco ha facoltà di illustrarlo.

MANCO. Signor Presidente, anche questo emendamento è molto semplice e vorrei perciò rivolgermi alla cortesia del relatore perché, anziché respingerlo, ne voglia apprezzare la logica.

Non ho nulla da eccepire sull'articolo 41, là dove stabilisce che a tradurre il detenuto sia il carabiniere o l'agente di polizia. Evidentemente in questi casi, per fronteggiare la curiosità del pubblico e altresì per motivi di sicurezza, è opportuno che vengano impiegati i carabinieri o gli agenti di polizia. Però io mi domando per qual motivo, anche allorché il detenuto debba soltanto allontanarsi dalle carceri per presentarsi al magistrato, sia necessario che venga accompagnato dal carabiniere o dal poliziotto, e non basti ad accompagnarlo l'agente di custodia, che è istituzionalmente adibito a questa funzione.

Non si tratta di un declassamento dei carabinieri o della polizia; si tratta di non distogliere carabinieri e poliziotti dai loro compiti. È motivo frequente di lamentela, infatti, che spesso nelle caserme dei carabinieri man-

chi qualche elemento che sarebbe necessario ad un compito di istituto, perché destinato ad accompagnare un detenuto dalle carceri al tribunale.

Penso che il nostro emendamento sia perciò più che logico: il servizio in questione è infatti più attinente all'agente di custodia che al carabiniere o al poliziotto.

¹²
PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

¹³
FELISETTI, *Relatore*. Per la verità io non riesco a capire la ragione dell'emendamento.

Gli agenti di custodia sono preposti alla sorveglianza all'interno degli stabilimenti di pena.

MANCO. Non solo.

FELISETTI, *Relatore*. Ma sì, all'interno. Se poi partiamo dal presupposto che la posizione del detenuto sottoposto a giudizio sia diversa da quella del reo già giudicato, direi che, sotto un profilo psicologico, sarebbe bene che non fosse l'agente di custodia ad accompagnarlo, in considerazione del fatto che il detenuto, essendo in attesa di giudizio, non è ancora in posizione tale da essere del tutto sottoposto alla disciplina della vita carceraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io aggiungerei, per respingere lo emendamento, un'altra considerazione di ordine pratico. L'onorevole Manco poco fa ha detto: « Ma di carabinieri ce ne sono tanto pochi, e li sciupamo per questi compiti? » Perché, dico io, di agenti di custodia ce ne sono tanti? Noi ci troviamo in una situazione, che del resto voi stessi avete deplorato, in cui gli agenti di custodia sono costretti non soltanto a moltiplicare la loro attività, svolgendola con orari impossibili, ma anche ad operare in condizioni di particolare pericolosità, per la loro scarsità numerica. Non è quindi con l'argomento di ordine pratico avanzato dall'onorevole Manco che si può sostenere l'emendamento.

MANCO. Per la verità c'era anche un altro argomento, di carattere morale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, insiste per la votazione del suo emendamento 41. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 42 e 43, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

ART. 42.

« La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonché l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile ».

(È approvato).

ART. 43.

« Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti e di privati qualificati nell'assistenza sociale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

44. 1.

Riccio Stefano.

Poiché l'onorevole Stefano Riccio non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Sarà utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

44. 2. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA.
Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento:

Nell'emendamento 44. 2, sostituire la parola: Sarà, con la parola: È.

0. 44. 2. 1.

Terranova, Coccia.

COCCIA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti ed il subemendamento presentati?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento Lodi Faustini Fustini Adriana 44. 2, modificato secondo il subemendamento Terranova 0. 44. 2. 1; parere contrario all'emendamento Riccio Stefano 44. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Stefano Riccio non è presente, l'emendamento 44. 1 s'intende ritirato.

Pongo in votazione il subemendamento Terranova 0. 44. 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lodi Faustini Fustini Adriana 44. 2 nel testo così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 44 nel testo modificato secondo l'emendamento e il subemendamento approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti e le persone indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Il definitivo inserimento nella vita libera è agevolato con l'assunzione al lavoro. I de-

tenuti, al momento della loro dimissione, sono iscritti nelle liste di collocamento a cura dei patronati, di enti o di privati qualificati in assistenza sociale. Essi devono essere assunti in quota obbligatoria almeno del 2 per cento.

45. 1.

Riccio Stefano.

Poiché l'onorevole Riccio non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, Relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Riccio non è presente, l'emendamento 45. 1 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo della Commissione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 45, ripristinare come articoli 45-bis e 45-ter gli articoli 46 e 47 del testo del Senato.

45. 01.

Riccio Stefano.

Poiché l'onorevole Riccio non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

FELISETTI, Relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Riccio non è presente, l'articolo aggiuntivo 45. 01 si intende ritirato.

Si dia lettura dell'articolo 46.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« Allorché alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la

pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi in istituto, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

Se la pena è stata aumentata a seguito di precedente condanna a pena detentiva per reato della stessa indole, l'affidamento in prova è consentito solo quando il condannato abbia espiato almeno un terzo della pena inflitta.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

46. 1. **Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.**

L'onorevole Papa ha facoltà di svolgerlo.

PAPA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'articolo 46, che costituisce una delle proposte innovative fondamentali del nuovo ordinamento, in quanto prevede per un condannato alla reclusione l'affidamento sostitutivo in prova al servizio sociale.

Non si riesce a comprendere bene che cosa sia questo affidamento; ma si tratta certamente di un istituto che minerà notevolmente la forza cogente della sanzione. Ritengo pertanto che l'Assemblea debba prestare molta attenzione alle implicazioni di questo articolo, prima di approvarlo.

Il gruppo liberale ha presentato pochi emendamenti, concentrandoli però su articoli qualificanti, nella speranza che l'Assemblea voglia considerare con particolarissima attenzione queste nostre preoccupazioni. Non vorrei, come già è successo in altre occasioni, che oggi si procedesse frettolosamente alla approvazione di certe norme che poi ci troveremmo costretti a rimangiarcene poco per volta, con provvedimenti parziali, che finirebbero col minare completamente il sistema.

Io sono fra coloro che sostengono la massima ampiezza di poteri e di discrezionalità del magistrato nel momento in cui pronuncia la sentenza. Quando però la pena è stata irrogata, essa deve anche essere espiata, proprio per non cancellare la forza deterrente della sanzione.

Sconsiglio quindi l'Assemblea di voler sopprimere questo articolo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

46. 2. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgerlo.

MANCO. Le ragioni del nostro emendamento vanno più in là di quelle egregiamente sostenute dal collega Papa, a supporto di un emendamento identico al nostro.

Quello che io intendo fare è un discorso di collocazione giuridica. In pratica, noi stia-

mo qui prendendo in esame la regolamentazione di un istituto (il differimento o la sospensione dell'esecuzione della pena) che è già considerato dal nostro diritto sostanziale e nulla ha da spartire con una legge di regolamento penitenziario.

Stiamo insomma incorrendo in una confusione aberrante; stiamo approvando una normativa fatta male anche nelle cose più elementari.

Già il codice penale prevede tutti i casi in cui può essere sospesa l'esecuzione della pena (domanda di grazia, donna in stato di gravidanza, eccetera) e l'unica cosa che potremmo fare sarebbe quella di predisporre un apposito disegno di legge per modificare il codice. Non possiamo però mettere mano con una norma speciale a questioni già previste dai codici vigenti.

Onorevole ministro, ella è un giurista e devo quindi chiederle di impegnare tutta la sua attenzione di giurista per respingere questo tipo di collocazione, che è illegale e abnorme, e che costituirebbe una violenza al diritto più elementare.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti interamente oppressivi dell'articolo 46 ?

FELISETTI, Relatore. Signor Presidente, tenendo conto delle discussioni che si sono sviluppate particolarmente in relazione agli emendamenti che la Commissione ha elaborato nel corso del pomeriggio, e che investono non solo l'articolo 46, ma anche articoli successivi, chiedo a nome della Commissione una sospensione, in modo che possa riunirsi il « Comitato dei nove ».

PRESIDENTE. Poiché mi sembra che la materia meriti una particolare riflessione, accolgo senz'altro la richiesta del relatore, con la preghiera che il « Comitato dei nove » si riunisca domani mattina ad un'ora tale da consentire il regolare avvio dei nostri lavori alle 10.

Rinvio pertanto a domani il seguito del dibattito, avvertendo gli onorevoli colleghi che vi saranno subito votazioni.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

D'ALESSIO, Segretario, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

BORROMEO D'ADDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORROMEO D'ADDA. Signor Presidente, desidero sollecitare lo svolgimento di una interpellanza e di un'interrogazione presentate dal nostro gruppo (la prima a firma degli onorevoli De Marzio e Cerullo) riguardo all'omicidio del carabiniere Lombardini, in provincia di Bologna.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete della sua richiesta, onorevole Borromeo D'Adda.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 13 dicembre 1974, alle 10:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*approvato dal Senato*) (2624);

— *Relatore:* Felisetti.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed al-

tri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

3. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori:* De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore:* Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore:* de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore:* Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fian-

cheggianti della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore:* Galloni.

4. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tec-

nico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 21.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

NAHOUM, D'ALESSIO, BOLDRINI, ANGELINI, BISIGNANI, CERRI, D'AURIA, LIZZERO, PELLIZZARI, TESI, MIGNANI E VENEGONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno informare il Parlamento sui criteri generali che hanno indotto a stabilire preventivamente ogni anno il contingente di sottufficiali, graduati e militari da richiamare eventualmente alle armi, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, n. 1177, *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1974.

Sembra agli interroganti che fissare il numero di ben 135.686 graduati e militari di truppa e di 19.736 sottufficiali delle tre armi che possono essere richiamati « per esigenze speciali e per aggiornamento e addestramento » implichi uno stato di eventuale mobilitazione parziale. Metà di un contingente di leva ed alcune classi di sottufficiali rappresentano infatti una forza militare che soltanto in casi di eccezionale gravità potrebbero essere richiamati alle armi. Inoltre, il citato decreto prevede che lo stesso Ministro della difesa ha la facoltà di stabilire « il tempo, i modi e la durata del richiamo ». Si chiede, quindi, se non sarebbe più opportuno bilanciare in modo razionale il numero indispensabile di sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare alle armi ogni anno per aggiornamento e addestramento, lasciando al Parlamento il non augurabile esercizio del diritto-dovere di decidere sulle eventuali « esigenze speciali ». (5-00911)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DE VIDOVICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che le sezioni « A » e « B » della IV classe capitani dell'Istituto nautico di Trieste « Tommaso di Savoia Duca di Genova », sono state unificate nonostante che l'insegnamento delle materie nelle due sezioni sia stato effettuato con metodi didattici e con criteri diversi.

L'interrogante fa presente inoltre che la nuova classe risulta formata da 30 allievi, numero questo assolutamente eccessivo in considerazione dell'alto grado di specializzazione e del fatto che le attrezzature tecniche a disposizione impediscono a tutti e trenta gli alunni di esercitarsi collettivamente: infatti la nave scuola *Borino* può contenere al massimo 25 persone, compreso l'equipaggio, la sala per le apparecchiature elettroniche può contenere al massimo 18 persone, l'aula di carteggio 22 persone e così via.

L'interrogante chiede di sapere pertanto se non si ritenga opportuno ripristinare le due sezioni staccate, anche in considerazione del parere dell'Associazione capitani marittimi che ritiene indispensabile il ripristino delle due classi per consentire all'Istituto triestino di mantenere l'alto livello tecnico, raggiunto in passato, per i futuri ufficiali della marina italiana. (4-11873)

COLUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere quale fondamento abbiano le notizie riportate anche dalla stampa, secondo cui l'Istituto nazionale assicurazioni si appresterebbe ad acquistare un notevole pacchetto azionario della società Generale immobiliare.

Se, nel caso affermativo, ritengano che la decisione adottata dall'INA risponda alla propria funzione istituzionale e, in particolare, se fra i compiti dell'istituto possa essere compresa anche la sua partecipazione al capitale di rischio di una società la cui stabilità viene considerata in questo momento, negli ambienti finanziari, con notevoli perplessità, anche in relazione alle recenti dimissioni di un amministratore rappresentante del Banco di Roma.

Inoltre si chiede di sapere se il Governo intenda impegnare l'INA a conformare, nei

limiti dello statuto, la propria attività agli orientamenti di politica economica espressi dallo stesso Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni programmatiche e in particolare a convogliare piuttosto le proprie risorse nello spirito delle leggi vigenti a favore dell'edilizia economica e popolare. (4-11874)

BIANCHI FORTUNATO E BORRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se corrisponde a verità il veto posto agli istituti di assicurazione malattie e in particolare all'INAM, di procedere alla sostituzione di personale medico e ausiliario sanitario assente, attraverso incarichi di supplenza.

Risulta agli interroganti un notevole stato di disagio fra gli assistiti per la precarietà in cui sono improvvisamente caduti i presidi sanitari degli enti per la grave carenza del personale di cui sopra.

Tale *status*, non essendo conforme allo spirito dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, esige un immediato intervento per consentire il ripristino dell'efficienza funzionale dei presidi. (4-11875)

CHIARANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, a proposito della situazione determinatasi alla Filati Lastex (già Pirelli Lastex) di Bergamo, occupata già da alcune settimane dalle maestranze che sono scese in lotta contro le decisioni padronali che hanno portato al licenziamento di circa 120 dipendenti, quali accertamenti abbia eseguito o intenda eseguire per appurare la reale situazione economica e produttiva dell'azienda e le intenzioni del gruppo internazionale cui essa fa capo; e come intende intervenire per evitare una così grave riduzione della manodopera occupata, anche in considerazione del fatto che così il livello produttivo dell'azienda come il regolare affluire delle commesse sia dall'interno sia dall'estero rendono molto giustificato il sospetto che alla base delle decisioni padronali vi sia soprattutto una manovra speculativa di carattere finanziario.

L'interrogante fa presente che questo intervento è particolarmente urgente anche perché numerose aziende che si riforniscono presso la Filati Lastex hanno già comunicato che, non ricevendo sollecitamente gli ordinativi richiesti, si vedono costrette a ridurre o sospendere la produzione con conseguenti gravi riflessi sull'occupazione. (4-11876)

SOBRERO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

se risponda al vero la notizia secondo cui il Consiglio dei ministri della CEE (per l'Italia il Ministro dell'agricoltura e delle foreste) avrebbe, nell'ultima sessione, approvato l'imposizione di una tassa all'esportazione verso i paesi terzi sui prodotti finiti contenenti zucchero, tassa che punisce particolarmente gli imprenditori italiani e proprio quelli che meriterebbero di essere invece aiutati in quanto lavorando per l'esportazione contribuiscono a rendere meno pesante la situazione dei nostri conti con l'estero;

se e fino a che punto collimi tale provvedimento con il programma di governo tutto teso invece a impegnare gli imprenditori italiani in uno sforzo per aumentare le nostre esportazioni;

se tale provvedimento, che esenterebbe dalla tassa i prodotti finiti contenenti meno del 35 per cento di zucchero, sia compatibile con precise norme del trattato di Roma che vietano discriminazioni, che invece verrebbero così attuate, tra operatori economici dello stesso settore;

se, infine, non ritenga il Ministro interessato di chiedere l'applicazione delle clausole di salvaguardia per il nostro Paese, onde salvaguardare, nel settore, anche il livello di occupazione, che, con l'eventuale entrata in vigore del provvedimento, verrebbe sicuramente e seriamente colpito. (4-11877)

ANDERLINI E DAMICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se, in attesa della definitiva approvazione della riforma della RAI-TV da parte del Parlamento, siano state impartite direttive per il mantenimento degli attuali mezzi, strutture e livelli occupazionali della SIPRA.

Gli interroganti infine ritengono necessario e urgente un intervento nel senso indicato, in quanto la SIPRA può e deve rappresentare il nucleo fondamentale di una riforma dell'intero settore pubblico della pubblicità. (4-11878)

MENDOLA GIUSEPPA E MANCUSO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave provvedimento annunciato dalla Eternit di Siracusa riguardante il licenziamento di 140 operai.

Gli interroganti precisano che la eventuale ristrutturazione, adottata a giustificazione di tale provvedimento da parte della azienda, non può certo passare attraverso il licenziamento di tanti lavoratori che prestano da 20 anni la loro opera presso la Eternit; ed inoltre non può essere decisa unilateralmente dalla azienda senza preventivo accordo con i lavoratori dipendenti e con i sindacati che li rappresentano.

Gli interroganti richiamano l'attenzione dei Ministri sulla scarsa attendibilità delle motivazioni addotte dall'Eternit, e cioè le perdite di bilancio, dal momento che la stessa azienda ha usufruito fin dalla fase di impianto di contributi da parte del governo regionale siciliano, della Cassa per il Mezzogiorno, di rifinanziamenti agevolati, di esenzione fiscale ventennale.

Per sapere se non ritengano necessario ed urgente promuovere tutte le iniziative che possano sventare tale tentativo di massicci licenziamenti che, fra l'altro, verrebbero ad inserirsi in una situazione economica ed occupazionale già difficile e pesante per la provincia di Siracusa. (4-11879)

SKERK. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere -

premesso che i recentissimi episodi di violenza verificatisi a Trieste (aggressioni agli studenti del « Volta », provocatoria manifestazione paramilitare fascista alla stazione ferroviaria il 17 novembre 1974, altra aggressione organizzata ai danni degli studenti del « Galilei » il 20 novembre, scarico di materiali sospetti e di zaini militari da macchina targata Torino nell'abitazione di un fascista abitante in Borgo San Sergio, della preparazione di larga partecipazione ad una manifestazione da tenersi il 14-15 dicembre 1974 a Milano), ripropongono l'urgenza di una responsabile ed urgente risposta del Governo alle numerose interrogazioni ed interpellanze presentate da parlamentari del Friuli-Venezia Giulia sul complesso delle attività eversive nella Regione, sull'operato di elementi delle forze dell'ordine, sull'atteggiamento permissivo di alcuni magistrati sulle posizioni notoriamente di destra, antidemocratiche di un certo numero di ufficiali delle forze armate.

Gli ultimi fatti criminosi sono il seguito di un'interminabile serie di provocazioni e di atti terroristici, di incredibili assoluzioni

e di mancato perseguimento di noti squadristi, di tollerante comportamento delle forze dell'ordine: si potrebbe ricordare la strage di Peteano, il tentato dirottamento all'aeroporto di Ronchi, la gazzarra fascista nel tribunale di Trieste — in sede di trattazione di un fatto collaterale alla vicenda Freda-Ventura — le frequentissime bastonature di giovani democratici, i rinvenimenti di ingenti quantitativi di armi, di esplosivi e di materiali da guerra, il mancato processo ai responsabili delle torture e dei massacri nella Risiera di San Sabba, la probabile sospensione della cerimonia dell'inaugurazione del monumento nella Risiera stessa, la tentata aggressione ad un parlamentare comunista, le offese ai luoghi della resistenza ed alle località ed istituzioni democratiche slovene, l'attentato dinamitando alla scuola slovena di San Giovanni, i frequenti tentativi di limitare l'esercizio dei diritti civili e delle libertà democratiche dei giovani di leva e tanti altri.

Collegando questi fatti alla particolare delicatezza della situazione di una regione di frontiera, agli ostacoli derivanti ad un pieno sviluppo economico, sociale e democratico, ai ben noti legami del fascismo locale alle centrali avventuristiche e revanseciste internazionali, alla crescente partecipazione ed al profondo disagio dell'opinione pubblica, alle ripetute proteste di tutte le forze politiche, antifasciste e della resistenza —:

le ragioni per cui il Governo ha risposto con un così lungo silenzio alle sollecitazioni da più parti presentategli;

se il Governo è a conoscenza ed è esattamente e puntualmente informato del modo di esplicarsi della trama eversiva e dell'azione violenta in queste province;

se il Governo si rende conto di ciò che avviene e può avvenire in questa parte del paese;

se è stato predisposto un piano accurato di indagine e di repressione per bloccare ogni ulteriore atto, per arrestare, deferire alla magistratura e condannare gli esecutori ed i mandanti;

infine se il Governo è determinato a stroncare con tutti i mezzi a sua disposizione e previsti dalla legge e dalle più recenti disposizioni, ogni manovra atta a turbare l'opinione pubblica e la quiete dei cittadini ed a recidere i collegamenti del fascismo locale con le altre centrali nazionali ed internazionali. (4-11880)

PEZZATI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere:

1) se le ferrovie dello Stato intendono realizzare l'attraversamento in sotterranea della direttissima Roma-Milano nella città di Firenze, con la costruzione a Santa Maria Novella della stazione sotterranea;

2) quale progetto in merito le ferrovie ritengono di poter adottare, tenuto conto del delicato tessuto del sottosuolo fiorentino e dei danni, da evitare con assoluta certezza, che potrebbero essere provocati da una ferrovia in sotterranea, agli edifici monumentali ed artistici del centro storico;

3) quali sono i tempi tecnici previsti per la realizzazione di detta opera e quali gli oneri finanziari conseguenti;

4) se le ferrovie dello Stato ritengono di dover sospendere ogni decisione per la costruzione del viadotto sul fiume Arno a Rovezzano, in attesa di definire tempi e modi per la realizzazione dell'intero attraversamento della città con la linea direttissima ed in attesa quanto meno di concordare con gli enti locali e gli enti pubblici interessati un diverso modo ed una diversa collocazione del viadotto di Rovezzano, che, così come è stato previsto, reca un danno incalcolabile ed assurdo al paesaggio e quindi al patrimonio culturale ed artistico della città e del suo territorio.

Risulta infatti all'interrogante che è ancora possibile modificare il progetto del viadotto e che addirittura sarebbe ancora tecnicamente possibile realizzare l'attraversamento in sotterranea dell'Arno a Rovezzano, che potrebbe così consentire poi l'interramento dell'attuale laccio ferroviario intorno alla città, dalla stazione di Campo Marte a quella di Santa Maria Novella. (4-11881)

VETRANO E MONTI RENATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario promuovere la sospensione dell'attuale provveditore agli studi di Avellino, dottor Luigi Saccà, dal suo ufficio, anche se per ragioni cautelative, perché condannato dal tribunale di Pistoia — agli inizi della seconda decade del mese di novembre 1974 — a 9 mesi di reclusione e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici.

Si chiede di sapere, inoltre, se il Ministro intende verificare una serie di pesanti sospetti che si sono accumulati nel corso di questo biennio di gestione presso il provveditorato agli studi di Avellino da parte del dottor Saccà, sia per il modo di concepire

l'ufficio di provveditore, sia per l'arroganza di certo potere burocratico che sovente nasce dalla certezza della protezione politica e quindi dell'impunità, sia ancora per accertare se risponde al vero che nel mese di agosto 1974 si faceva accompagnare con la macchina di servizio in una residenza estiva della provincia di Salerno dall'autista, signor Saporito, al quale liquidava anche le relative trasferte. (4-11882)

GARGANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che cosa è dovuto il fatto che una macchina rototipografica PLAUN trasferita al « Salario » dall'ex stabilimento di via Gino Capponi, già opportunamente rettificata ed entrata in funzione producendo quattromila copie l'ora, sia stata fermata; se sono destituite di fondamento le voci secondo cui si stia già provvedendo all'acquisto di un'altra macchina che la sostituirà. (4-11883)

GARGANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è vero che, mentre i mezzi di trasporto dell'Istituto poligrafico dello Stato restano inattivi, i servizi di trasporto vengono appaltati a ditte private. Nel caso la risposta fosse positiva, l'interrogante chiede di conoscerne i motivi. (4-11884)

LIGORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e spettacolo e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza della tragica morte avvenuta sul ring del diciannovenne Paolo Garioni durante l'incontro di boxe svoltosi il 6 dicembre 1974 al Palazzo dello sport di Pavia;

se, in relazione al luttuoso avvenimento che fa seguito ad altri consimili, non ritengono di disporre una severa indagine atta a stabilire se e in quale misura vengono rispettate le norme relative alla visita medica fiscale prima degli incontri pugilistici;

se, in considerazione dell'allarmante denuncia proveniente dalle statistiche ufficiali che affermano che ben il 42 per cento dei *boxeurs* subisce postumi di gravissima entità quali danni cerebrali, riduzione del quoziente intellettuale, anomalie mentali psichiche e intellettive, ecc., non ritengono con una opportuna politica orientativa nelle scuole e

sui posti di lavoro di scoraggiare i giovani dall'uso di tale sport;

se, infine, non ravvisano nella pratica di alcuni sport, come il pugilato, un pericoloso veicolo di influenza nella formazione mentale e culturale dei giovani tale da indurli a preferire più facilmente formazioni politiche estremistiche che si ispirano alla violenza piuttosto che al libero confronto delle idee. (4-11885)

BOLLATI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde al vero che ben ventuno dei ventotto sostituti procuratori in servizio presso la procura della Repubblica di Milano hanno richiesto contemporaneamente il trasferimento in altra sede stante la situazione in cui i giudici si trovano ad operare per le gravi disfunzioni dell'apparato giudiziario che non consentono loro di espletare compiutamente le loro funzioni.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti intende prendere il Ministro onde contenere la diffusa tendenza dei magistrati a lasciare la sede di Milano e onde rimuovere le cause di grave carenza dell'organico giudiziario in quella città. (4-11886)

LIGORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza dello sconcertante e grave episodio accaduto a Roma il 4 dicembre 1974 nel quale sei poliziotti facenti parte di due squadre volanti si sono resi responsabili di furto aggravato nell'espletamento del loro servizio;

se sono state disposte a loro carico più approfondite indagini relative ad eventuali altre azioni delittuose da loro commesse singolarmente e con altri agenti; come e quando ognuno di essi è stato reclutato, quale è lo stato di servizio dei singoli e il giudizio annuale dei loro superiori;

se, in relazione alla incredibile circostanza che il furto è stato consumato in servizio e in concorso tra loro, non ritengono, pur nel doveroso riconoscimento degli indiscutibili meriti di sacrifici e di fedeltà agli ideali della Costituzione di tutto il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di disporre una più generale inchiesta sulla validità dei criteri attualmente vigenti per il reclutamento degli agenti di polizia, sulle loro condizioni di lavoro e su tutto quanto attiene alla loro formazione professionale. (4-11887)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per conoscere se siano al corrente della concreta difficoltà in cui si sono venute a trovare le aziende dei settori della carta, cartotecnici e trasformatori dalla entrata in vigore del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze di uso personale data la impossibilità di applicare il decreto secondo le norme in esso comprese;

in particolare se siano a conoscenza del fatto che la carta fabbricata con impiego, anche parziale di fibra di ricupero, e quindi gli imballaggi per alimenti, prodotti con carta e cartoni in cui sono presenti fibre cellulose di reimpiego è inevitabile che contenga tracce di sostanze non elencate nella sezione 4 dell'allegato II del decreto ministeriale del 21 marzo 1974;

se siano a conoscenza che qualora non fosse possibile utilizzare per detti tipi di imballaggi, carte e cartoni contenenti fibre di ricupero, le aziende dovrebbero necessariamente far ricorso alla utilizzazione di materie fibrose di primo impiego, importate dall'estero con specifico aggravio della bilancia dei pagamenti visto l'alto costo del prodotto in relazione alla sua scarsa disponibilità sui mercati mondiali;

se siano a conoscenza che anche l'uso di materiali composti con fibre cellulose di primo impiego, importate dall'estero, non risolverebbe comunque il problema per gli imballaggi destinati a venire in contatto con alimenti, anche perché i fornitori esteri difficilmente potrebbero rilasciare dichiarazioni di conformità secondo quanto previsto dal decreto. (4-11888)

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono i motivi per cui l'Intendenza di finanza di Roma alla quale è commesso il compito del pagamento degli indennizzi in favore dei cittadini italiani titolari di beni abbandonati in territorio assegnato alla Jugoslavia e per conoscere in particolare, solo per citare un caso, come mai un'autorizzazione trasmessa alla ragioneria provinciale dello Stato di Roma con elenco n. 44 dell'8 aprile 1974 per la compilazione dell'ordinativo di pagamento in favore del signor Giuseppe Bulesi ora domiciliato in Udine, viale

Ungheria 129, non ha avuto ancora attuazione dopo 7 mesi e soprattutto dopo tanti anni dalla definizione in sede ministeriale. (4-11889)

DE MICHELI VITTURI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di apprensione che si è creato in ordine alla mancata fornitura d'energia elettrica alla SIMO-Siderurgica Monfalconese e alla decurtazione patita dalla SAFOG di Gorizia che fanno parte delle « grandi utenze » con le quali l'ENEL ha stipulato accordi speciali di fornitura;

se sia a loro conoscenza che la SIMO di Monfalcone sta raddoppiando gli impianti — il che non è poco in un momento così drammatico — e pertanto ogni sospensione della energia elettrica crea difficoltà spaventose dal momento che gli impianti funzionano a ciclo continuo e quindi sulle maestranze incombe la minaccia della « cassa integrazione », e per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere e quali interventi operare. (4-11890)

BINI, CERAVOLO, D'ALEMA E GAMBOLATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ha provveduto ad inviare un ispettore presso l'istituto professionale di Stato « Gaslini » di Genova Bolzaneto dove tutti gli alunni e una parte degli insegnanti hanno denunciato e denunciano con fermezza ed energia all'opinione pubblica genovese le gravi carenze di aule, materiale didattico e di laboratorio, di personale che impediscono di conseguire una valida formazione professionale, hanno contestato e contestano le linee di gestione seguite dal consiglio di amministrazione ed hanno ottenuto amplissimi consensi fra i lavoratori e le loro organizzazioni e nell'opinione pubblica;

per sapere come intende intervenire per superare questa situazione. (4-11891)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere gli orientamenti della presidenza della Corte dei conti in ordine al rinnovo dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dopo le dimissioni, rassegnate in data 23 settembre 1974, dal dirigente della CISL, signor Italo Guarente.

L'interrogante richiama, in particolare, l'attenzione delle autorità dell'istituto sulla necessità di adottare — in attesa della emanazione del regolamento sulla elezione dei rappresentanti del personale ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 — scelte capaci di garantire la effettiva rappresentanza del personale nella varietà delle componenti sindacali. (4-11892)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali, al pari di quanto è avvenuto presso altre amministrazioni, non è stato previsto un posto di primo dirigente per la biblioteca della Corte dei conti, raccolta di alto valore scientifico, nota ed apprezzata da studiosi italiani e stranieri. (4-11893)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per sapere se non ritengono opportuno, al fine di ampliare i ruoli del personale amministrativo delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, puntare anche su concorsi per titoli riservati al personale di altre amministrazioni dello Stato, soprattutto per quanto riguarda il reclutamento di personale della carriera direttiva. Una tale soluzione, oltre a consentire la quasi immediata utilizzazione dei nuovi funzionari, consentirebbe lo sfoltimento di alcuni ruoli notoriamente esuberanti. (4-11894)

LOSPINOSO SEVERINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a sua conoscenza che esiste molto fermento nella popolazione del comune di Acerenza (provincia di Potenza), la quale ha inscenato manifestazioni di vibrata protesta, per la soppressione dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette ivi situati da moltissimi anni; che l'agitazione è diventata ancora più pericolosa a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1974, n. 269, del decreto ministeriale 24 settembre 1974, n. 7873, con cui è stato deciso di far cessare l'attività transitoria dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette dal 1° gennaio 1975; che il consiglio comunale di Acerenza, rendendosi fedele interprete delle obiettive esigenze esistenti per il mantenimento dei suddetti uffici, in perfetta aderenza all'unanime volontà espressa da tutta la popo-

lazione, con deliberazione del 9 novembre 1974, ha invocato, con ineccepibile fondata motivazione, la revoca dei provvedimenti adottati; che un funzionario dell'intendenza di finanza di Potenza, recatosi sul posto per effettuare il trasferimento dell'ufficio a Potenza, non ha potuto adempiere il mandato affidatogli per il movimento verificatosi nella popolazione —

quali provvedimenti ritiene di adottare, facendo presente che l'unico provvedimento idoneo per calmare la popolazione è quello della revoca del decreto di soppressione degli uffici e facendo inoltre presente che tale provvedimento s'impone per ragioni di sostanziale giustizia, in quanto in una zona depressa come quella che gravita intorno al comune di Acerenza, togliere gli uffici del registro e delle imposte significa aggravare la situazione di grave disagio, nella quale si trovano le popolazioni, in quanto, per i mezzi esigui di comunicazione, esistenti in quella zona, di collegamento col capoluogo della provincia di Potenza, dove dovrebbero essere trasferiti gli uffici, i cittadini sarebbero sottoposti ad un'enorme perdita di tempo ed a forti spese ed infine perché il dislocamento degli uffici nel capoluogo di provincia è contro la sbandierata volontà politica di decentramento, di cui si sono fatti forti i passati Governi e si fa forte anche l'attuale Governo. (4-11895)

BARTOLINI, CIUFFINI E MASCHIELLA. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per avere notizie in merito alla questione seguente: in data 24 luglio 1969 il Ministero dei lavori pubblici — direzione generale — edilizia statale e sovvenzionata, comunicava che l'avvocatura generale dello Stato ed il Consiglio di Stato, in sede interpretativa dell'articolo 6, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231) avevano espresso parere che non tutti gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, ai quali fa riferimento l'articolo 1 punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 2, rientrano nelle disposizioni dell'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, ma soltanto quelli in tale articolo 14 espressamente indicati e precisamente gli alloggi costruiti dalla UNRRA-Casa anche con fondi ERP, nonché tutti gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti.

Per quanto sopra venivano revocate dallo stesso Ministro le istruzioni impartite con la

precitata circolare n. 2810 che dovevano intendersi sostituite dalle seguenti e cioè: « Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, sono applicabili soltanto agli alloggi indicati nel paragrafo precedente, tenendo conto che gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti sono da considerarsi quegli alloggi destinati a soggetti aventi una qualificazione particolare derivante non già dal generico possesso dei requisiti per aspirare all'assegnazione di alloggi popolari, ma da particolari condizioni di disagio economico ».

L'accertamento di tali condizioni dovrà essere effettuato in base alla lettera della legge di finanziamento. Qualora, pertanto, tale legge non faccia riferimento a categorie di meno abbienti, dovranno applicarsi, per stabilire il costo di cessione dell'alloggio, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 sostituito dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, e cioè valore venale ridotto del 30 per cento a titolo di contributo dello Stato.

Successivamente, in data 28 novembre 1969, con circolare n. 344, il Ministero delle finanze, direzione generale del demanio, nel ribadire i concetti già espressi dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici, segnalava le leggi di finanziamento alle quali bisognava applicare l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2, sostituito dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231, indicando espressamente fra queste il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

Con la medesima circolare il Ministero delle finanze invitava gli enti preposti a riprendere la stipula dei contratti di cessione previa valutazione degli alloggi secondo le nuove disposizioni e cioè determinazione del valore venale di ogni alloggio riferito alla data della domanda, con successiva riduzione del 30 per cento, oltre lo 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione fino ad un massimo di anni 20.

Nel caso di pagamento rateale debbono essere corrisposti gli interessi del 5 per cento.

Con successive circolari il Ministero delle finanze ha impartito disposizioni affinché i contratti di cessione in proprietà di cui alle norme sopra citate, non ancora approvati e quindi non registrati, né trascritti, non abbiano seguito, fino a che non verrà stipulato l'atto aggiuntivo per il maggior prezzo dovuto (la differenza cioè tra il prezzo indicato nei precedenti contratti - pari al 50 per cento

del costo di costruzione - e quello dovuto per la nuova valutazione, ridotta del 30 per cento e dello 0,25 per cento). Lo stesso Ministero ha disposto inoltre che anche i contratti definitivi e cioè per quelli regolarmente approvati e pienamente efficaci, deve essere avviata la stipula di un atto aggiuntivo, ai fini della modifica del prezzo di cessione, avendo cura di porre in essere nei confronti degli interessati un idoneo atto interruttivo della prescrizione decennale e diffidando altresì, con l'atto stesso, i predetti, che in caso di rifiuto sarà adita l'autorità giudiziaria per l'annullamento del contratto.

È veramente strano che un cittadino, dopo avere espletato la lunga e complessa procedura per ottenere il riscatto degli alloggi, dopo tanti anni si senta dire che nonostante abbia pagato il prezzo richiesto dagli organi preposti, abbia firmato regolare contratto innanzi all'ufficiale rogante dell'intendenza di finanza, detto contratto non è valido e viene annullato se non si impegna a pagare la differenza di prezzo stabilita con nuovi criteri e che è quasi uguale all'impegno già pagato ed a sopportare un onere aggiuntivo di circa 400-500 mila lire ciascuno oltre gli interessi del 5 per cento nei casi di pagamento rateale.

Gli interroganti chiedono di sapere se e come i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici intendono intervenire con opportuni e tempestivi provvedimenti, sia pure sotto forma di sanatoria, per ovviare all'inconveniente lamentato e per rendere possibile che le nuove disposizioni trovino applicazione con decorrenza 1° gennaio 1975 e che per i contratti già stipulati o in corso di stipulazione, nonché per le domande presentate a tutto il 31 dicembre 1974, restino validi i criteri e quindi il prezzo di cessione già stabilito in base alle precedenti procedure. (4-11896)

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano ancora gli ostacoli che si frappongono alla corresponsione dell'anticipazione indennizzi a favore dei profughi della Libia Castiglione Giuseppe e Castiglione Alfio, per i danni da essi subiti rispettivamente valutati in lire 17.895.546 per il primo e lire 7.746.287 per il secondo, come da decisione adottata dalla competente commissione istituita a sensi della legge 16 dicembre 1971, n. 10661, e comunicati agli interessati in data 11 luglio 1974, rispettivamente con protocollo nn. 694742 e 694743.

Gli interessati versano in assoluta indigenza e l'urgenza del provvedimento non ha bisogno di ulteriori espressioni per essere rappresentata. (4-11897)

SPONZIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza dei disagi che incontrano i cittadini di Neviano (Lecce), in conseguenza del trasferimento in Lecce degli uffici di registro e distrettuale delle imposte dirette da Galatina;

se, in accoglimento anche dei voti espressi, alla unanimità, da quel consiglio comunale, non ritenga di alleviare tali disagi disponendo il trasferimento delle competenze per il comune di Neviano dei predetti uffici finanziari da Lecce - distante chilometri 33 - a Gallipoli, distante solo 14 chilometri e, quindi, facilmente raggiungibile. (4-11898)

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per cui non viene ancora definita la pratica di pensione, posizione n. 163664 di Girardi Raffaele, sottoposto a visita dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto in data 26 gennaio 1974 e proposto, tra l'altro, per riscontrato aggravamento, alla pensione di 5ª categoria, a vita. (4-11899)

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga di disporre la definizione della pratica di pensione di Pando Giordano, posizione n. 9049006. L'interessato, che ha già goduto di pensione riconosciutagli per anni due, ottava categoria, a seguito di sopravvenuto aggravamento è stato proposto dalla commissione medica di Taranto per altri due anni, quinta categoria, sin dal 14 giugno 1972; ma malgrado il decorso di tanto tempo e malgrado l'accettazione da parte sua della categoria proposta, non ha più avuto notizie di sorta. (4-11900)

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali all'ex militarizzato presso MARICOST - Taranto, signor Di Palma Giuseppe, non si provvede ancora a definire la pratica che lo interessa relativa ai benefici di combattente, malgrado che l'Evadife di Roma, con dispaccio 505410/21966 del 18 giugno 1971 trasmise, per gli eventuali provvedimenti inerenti alla

concessione dei benefici combattentistici, la « notificazione » in favore di esso Di Palma Giuseppe ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, per il servizio reso dallo stesso, da militarizzato, dal 26 agosto 1944 all'8 maggio 1945. (4-11901)

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Frosinone sono scesi in sciopero per protestare contro il comportamento del preside professor Oreste Marinucci, il quale continua a concepire il suo ufficio in maniera contraria ad ogni regola di corretta e legale direzione dell'Istituto. Il suddetto preside si rende da anni artefice di una serie di provvedimenti autoritari, persecutori ed illegittimi nei confronti di studenti e professori per la sola responsabilità di credere nel rinnovamento della scuola su basi costituzionali ed antifasciste.

Gli ultimi atti, che hanno poi determinato l'agitazione in corso, sono costituiti dal rifiuto, sprezzante e beffardo, di dare pratico adempimento ai decreti delegati rifiutandosi di fornire illustrazioni e chiarimenti all'assemblea degli studenti, durante la quale gli venne finanche contestato l'episodio di aver ignorato la richiesta telefonicamente presentatagli di consentire allo studente Massimo Polisenà, iscritto alla V B, di uscire prima della fine della lezione perché potesse rivedere la madre che era in fin di vita. Cosicché quando il ragazzo raggiunse ignaro la sua abitazione, trovò che la madre era già deceduta -

se non ritenga che gli inqualificabili metodi di direzione di questo preside non abbiano già gravemente e sufficientemente danneggiato la scuola e se non ritenga, pertanto, di provvedere alla sua immediata rimozione. (4-11902)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali al personale amministrativo della Corte dei conti non è stata data la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 45 ore mensili, come è stato chiesto dalla stessa amministrazione e come avviene in molti ministeri. (4-11903)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per sapere se il Governo abbia allo

studio il problema della definizione con legge delle attribuzioni del personale appartenente alle sopresse « carriere speciali », secondo quanto prescrive l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319. (4-11904)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali circa mille capitoli del bilancio dello Stato non siano stati oggetto di codificazione meccanografica.

L'interrogante — che da tale circostanza deve trarre la conclusione che talune valutazioni contenute nella nota preliminare al bilancio non sono del tutto esatte — desidera, in particolare, sapere se tutto ciò dipende dal fatto che i capitoli in questione non sono ad oggetto omogeneo.

(4-11905)

ORLANDO, EVANGELISTI, VILLA, MAMMI, GALLONI E PENNACCHINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al Ministro per i beni culturali e per l'ambiente e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda a verità la notizia pubblicata da alcuni organi di stampa, secondo la quale si procederebbe al taglio di 600 alberi centenari di alto fusto della « Macchia grande », in località Manziana, taglio deciso dalla locale università agraria;

in caso affermativo se sia opportuno procedere all'abbattimento di querce secolari,

con evidente danno al patrimonio boschivo italiano, tenendo anche conto del fatto che, secondo esperti, l'abbattimento di 600 querce porterebbe inevitabilmente alla distruzione di almeno altri 600 alberi e di migliaia di metri quadrati di sottobosco;

se sia vero che il presidente della locale università agraria, il quale per conto dei cittadini di Manziana gestisce il bosco, si sia rifiutato di accettare i 32 milioni offerti dalla regione per evitare il taglio del bosco, quale risarcimento del mancato taglio degli alberi da parte di una società del nord che ha vinto l'asta pubblica per tale taglio per la cifra appunto di 32 milioni;

se il bosco di Manziana sia sottoposto a vincolo panoramico e sia tutelato da rischi del genere;

se sia stata applicata alla zona di Manziana la legge regionale che mira ad impedire il taglio dei boschi nel Lazio e, se è stata applicata, come questo si possa conciliare con la decisione presa dalla locale università agraria;

se non sia il caso di intervenire tempestivamente, anche ponendo vincolo paesaggistico, per evitare tale scempio, visto che il presidente della locale università agraria, sordo alle richieste di un gruppo numeroso di cittadini di Manziana, delle sezioni regionali di Italia Nostra, della Kronos e di altre associazioni per la tutela e la protezione dell'ambiente che si sono mosse al riguardo, sembra deciso a procedere all'abbattimento degli alberi. (4-11906)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1974

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere, a proposito della gravissima tragedia che è avvenuta nella fonderia "La cascata", a Calolziocorte (Bergamo), dove tre operai sono morti fulminati per un incidente sul lavoro, quali accertamenti ha disposto per appurare la responsabilità di una sciagura che è avvenuta in una fabbrica in cui i lavoratori sono costretti ad operare in gravi condizioni di abbandono e di disordine, come dimostra il fatto che solo nel corso di quest'anno su 45 dipendenti ben 30 sono stati coinvolti in incidenti più o meno gravi;

e se non ritenga che il moltiplicarsi degli infortuni e degli "omicidi bianchi" stia a dimostrare non solo l'insufficienza dei meccanismi di prevenzione sinora messi in atto, ma la gravità delle condizioni che caratterizzano l'organizzazione del lavoro in gran parte delle fabbriche italiane e quindi l'urgenza di un mutamento profondo di tali condizioni.

(3-02939)

« CHIARANTE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per tutelare la libertà d'associazione dall'assalto delle Brigate rosse che ora rivolgono la loro violenza sopraffattrice contro sedi sindacali. Lo scopo di tali "spedizioni", è quello di colpire i cosiddetti "nemici di classe", di umiliarli, minacciarli, intimidirli.

« A parte le vittime di tali violenze, percosse, sequestrate, minacciate, l'ordine civile democratico viene offeso e viene stravolta la specifica convivenza che non esclude la lotta politica e sociale anche la più aspra.

« Contro questi nemici della società democratica, ostentatori della violenza e della intimidazione, l'applicazione più decisa della legge che salvaguarda le libertà democratiche deve essere pronta e intransigente.

(3-02940)

« GIOMO, QUILLERI, ALPINO, CATELLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone de-

preste del centro-nord, per conoscere il giudizio del Governo sull'ultima decisione di finanziamento agevolato concesso dal consiglio di amministrazione dell'ISVEIMER, decisione presa con una votazione di stretta maggioranza, alla società Mobil Oil per due miliardi e 400 milioni.

« Per sapere se risulta al Ministro interessato che tale finanziamento è stato richiesto per ampliamento e potenziamento della raffineria di Napoli e se ciò non sia in contrasto:

con le direttive più volte ribadite di privilegiare nella utilizzazione delle limitate risorse degli incentivi nel Mezzogiorno le industrie ed aziende che determinano maggiore occupazione;

con la volontà espressa dalla regione Campania di non autorizzare il potenziamento della Mobil Oil ma anzi di prevederne lo spostamento in altra zona della Campania;

con le precise disposizioni emanate agli istituti di credito e rigorosamente applicate nel caso di piccole e medie aziende di concedere finanziamenti previa garanzia del rispetto delle autorizzazioni urbanistiche ed edilizie previste dalla legge.

« L'interrogante in definitiva chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro competente intende adottare per ottenere nel pieno rispetto dell'autonomia di decisione della regione Campania e del comune di Napoli un comportamento adeguato e corrispondente alle norme di legge da parte di chi è preposto alla erogazione dei finanziamenti agevolati.

(3-02941)

« CALDORO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei trasporti e aviazione civile e del bilancio e programmazione economica e il Ministro per la ricerca scientifica per sapere se siano a conoscenza del fatto che già da diversi anni, con decreto ministeriale 3 dicembre 1968, n. 17422, è stata decisa la istituzione di un unico centro di studi e ricerche che unificasse l'attività dell'istituto sperimentale e i vari uffici studi che si occupano di progettazione, elaborazione dati, sperimentazioni presso i vari servizi di esercizio delle ferrovie dello Stato (materiale e trazione, lavori e costruzione, impianti elettrici, affari generali). Tale centro, denominato IREF (Istituto ricerche esperienze ferroviarie) in conformità con quanto già si è venuto a determinare nei paesi più avanzati di Europa e di altri continenti avrebbe dovuto disporre della

massima autonomia con un proprio bilancio, con qualifiche funzionali, organigramma e metodi operativi propri della ricerca nel quadro, da più parti auspicato, di una più generale programmazione economica del nostro paese di cui i trasporti pubblici ferroviari non sono certo una componente secondaria. Nonostante ciò l'IREF, alla distanza di sei anni, non solo non è entrato in funzione, ma se ne è ostacolata in tutti i modi l'attuazione, pregiudicando ogni ipotesi di studio, di ricerca e di sperimentazione nel settore ferroviario proprio nel momento in cui ciò sarebbe stato più utile e necessario.

« L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonostante le decisioni prese non destina un capitolo del proprio bilancio alla ricerca scientifica e lo stato giuridico del personale stabilisce una normativa unica per tutti i dipendenti dell'azienda sia per quelli addetti all'esercizio, sia per quelli coinvolti in attività di studio e ricerca molti dei quali finiscono per svolgere in gran parte attività che non sono di loro specifica competenza. Da notare inoltre che le sole spese effettuate a favore del costituendo IREF sono quelle che riguardano l'acquisizione dei terreni sui quali dovrebbe sorgere l'istituto in prossimità della stazione di Anguillara-Sabazia. Acquisizione effettuata nel 1970 in virtù di leggi di esproprio la cui validità scade l'anno prossimo se non verrà effettuato l'insediamento previsto con l'IREF. Da aggiungere infine che nessuna somma di stanziamento è stata prevista nel programma di interventi straordinari di 2000 miliardi per le ferrovie dello Stato recentemente approvato dal Parlamento.

« Gli interroganti chiedono quindi di sapere:

1) per quali ragioni non si sia proceduto alla costituzione dell'IREF secondo le decisioni prese con appositi decreti ministeriali;

2) quali siano i propositi dei Ministeri interessati per porre immediatamente in funzione l'IREF;

3) quali propositi vi siano per l'attuazione delle opere progettate e la utilizzazione dell'area già acquisita per la costruzione e l'insediamento del nuovo istituto;

4) quali siano le finalità e l'attività che si intende assegnare all'IREF in rapporto all'esigenza che vi è di potenziare il trasporto pubblico e ridurre i consumi di energia;

5) quale rapporto si intende stabilire tra l'IREF e più in generale il problema della ricerca scientifica e della programmazione nel nostro paese.

« Gli interroganti chiedono infine di sapere se i Ministri interessati non intendano predisporre una specifica indagine al fine di appurare e colpire tutte le responsabilità che vi possono essere state per ritardi ed ostacoli frapposti all'esecuzione delle decisioni del Governo e all'entrata in funzione dell'IREF.

(3-02942) « CARRI, KORACH, BERLINGUER GIOVANNI, DAMICO, FIORELLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa per conoscere se le recenti assemblee di soldati "democratici", svoltesi indisturbate a Roma ed a Bolzano, e promosse da organismi di coordinamento che esistono in seno a numerosi reparti — come è ben noto ai servizi di sicurezza, cui però si vieta ogni intervento repressivo, giudicato impolitico perché potrebbe spiacere a comunisti ed affini — corrispondano allo spirito ed alla lettera della necessità di potenziare la sicurezza dei paesi della NATO, riconosciuta dai partecipanti alla Conferenza di Bruxelles dell'11 dicembre 1974, alcuni dei quali hanno fatto preciso, accentuato riferimento alle condizioni di sicurezza interna dell'Italia.

(3-02943)

« CARADONNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo, per sapere se sono a conoscenza delle decisioni assunte da singoli alberghi e da società o compagnie di gestione di catene alberghiere, di ridurre il personale o di chiudere definitivamente l'attività di una serie di strutture ricettive di particolare valore. In particolare si richiama all'attenzione i casi relativi all'Hotel delle Ville di Trieste, all'Hotel Baur Grunwal di Venezia, al Grand Hotel di Firenze, al Park Hotel Faloria e Cademei di Cortina, all'albergo Excelsior di Rapallo, agli alberghi Vittoria, Continental, Napoli, Patria ed Eliseo di Napoli, all'albergo Continental e ai 40 licenziati dall'autostello ACI di Roma nonché ai casi relativi ad altre decine e decine di piccoli e medi alberghi, di pensioni e di altre strutture ricettive e pararicettive che hanno cessato l'attività o annun-

ciato di cessare l'attività e di trasformare gli immobili per usi diversi da quelli turistici.

« Se non ritengono queste misure un grave attentato alla occupazione, alla dispersione di capacità professionali di cui l'Italia è particolarmente carente e un ulteriore grave colpo alle attività turistiche e alle prospettive di un settore economico tanto importante anche ai fini di favorire la ripresa del paese e il riequilibrio della bilancia dei pagamenti. Ciò anche in considerazione del fatto che questi fatti avvengono mentre si apre l'anno santo e con esso la possibilità di recuperare le flessioni che nel settore turistico si sono registrate, negli anni 1973 e 1974.

« Se non ritengono necessario assumere immediate iniziative per un esame congiunto della situazione con i sindacati, gli operatori turistici e le Regioni sia per far rientrare i licenziamenti e ripristinare l'attività dei complessi alberghieri in questione, sia per studiare i provvedimenti atti a fronteggiare la crisi che minaccia anche il settore turistico.

(3-02944) « FAENZI, TRIVA, GIADRESO, VETERE, NICCOLI, D'ANGELO, DULBECO, PELLICANI GIOVANNI, LIZZERO ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere — premesso che la situazione dell'ordine pubblico in Italia ogni giorno diventa sempre più grave, che la sicurezza dei cittadini di fronte alle forme più feroci di reati come rapimenti, rapine, violenze sempre più insidiata, che le forze dell'ordine sono impegnate in una estenuante e impari lotta contro la delinquenza, che ormai non esita più a ricorrere alle armi — quali urgenti provvedimenti le autorità, per quanto di loro competenza, intendano prendere per ridare ai cittadini fiducia nelle libere istituzioni e nell'autorità dello Stato.

« E se non ritengano urgente riferire alla Camera, anche in relazione ad una precedente interrogazione degli interpellanti, se corrispondono a verità i dati forniti dall'ISTAT secondo i quali in Italia si consuma un furto ogni 71 secondi, un borseggio ogni 42 minuti, uno scippo e una truffa ogni 57

minuti, una rapina ogni 2 ore e quaranta minuti, un omicidio ogni 8 ore e 56 minuti, una estorsione ogni 16 ore e 54 minuti, un danneggiamento con esplosivo ogni 67 ore e 26 minuti, un sequestro di persona ogni 5 giorni.

« Secondo questi dati ufficiali nel 1973 sono stati commessi 981 omicidi, 3.278 rapine e 75 sequestri di persona. Il reato più frequente è costituito da furti che sono stati, sempre nel 1973, 442.016. Gli autori di 411.057 furti non sarebbero stati individuati.

« A parere degli interpellanti in attesa di specifici provvedimenti legislativi è indispensabile conoscere se il Governo abbia predisposto un piano di riorganizzazione delle forze dell'ordine e di ricerca di nuovi strumenti tecnici al fine di prevenire e tempestivamente reprimere l'ondata di delinquenza sopra denunciata.

(2-00562)

« GIOMO, QUILLERI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ritenga coerente con la impostazione programmatica del Governo in ordine al contenimento della spesa corrente ed a nuove misure per una diversa politica del personale, quanto previsto nel decreto legislativo 20 dicembre 1973, n. 1186, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 22 novembre 1974, che alla formazione della pianta organica del personale del Magistrato delle acque di Venezia, fa corrispondere un aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici;

quali sono le ragioni che hanno consigliato un tale provvedimento in una amministrazione che per effetto del trasferimento delle funzioni in materia di lavori pubblici, presenta ruoli organici largamente pletorici rispetto alle necessità;

se non ritengano di disporre che la copertura dei posti previsti presso il Magistrato delle acque avvenga mediante trasferimento del personale in servizio nel Ministero dei lavori pubblici, in attesa che, per legge, venga modificato il predetto decreto legislativo nel senso della cancellazione dell'aumento previsto per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

(2-00563) « CARUSO, DI GIULIO, VETERE, FEDERICI, FRACCHIA ».